Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 30 giugno 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 giugno 1942-XX, n. 681.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1941-42 ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1941-42 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, dell'educazione nazionale, dell'in-

terno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni e della cultura popolare per l'esercizio finanziario 1941-42 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 3.

Nei bilanci del Regio istituto agronomico per l'Africa italiana, dell'azienda autonoma statale della strada, dell'azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1941-42 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

Art. 4.

I fondi iscritti in bilancio per spese di competenza del Governatorato della Dalmazia potranno essere versati in contabilità speciali presso le sezioni di Regia tesoreria provinciale di Zara, Spalato e Cattaro, in deroga al divieto di cui all'art. 585, secondo comma, del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924-II, n. 827.

Art. 5.

Nei casi in cui ai bilanci degli enti ausiliari del corrente anno 1942 siano applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 521, l'Amministrazione finanziaria è autorizzata a sospendere la riscossione delle rate di ammortamento dei debiti di tali enti scadenti nell'anno stesso, che siano stati ratizzati in forza di provvedimenti amministrativi o di leggi speciali e che riguardino contributi per opere pubbliche, salvo recupero, senza interessi di mora, nell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata.

Le delegazioni eventualmente rilasciate saranno valide per l'anno di nuova scadenza.

Art. 6.

In relazione agli avanzi di gestione accertati per le autostrade a partire dal 1° luglio 1938-XVI, è autorizzato il versamento di lire 700.000 all'Azienda autonoma statale della strada, a copertura del disavanzo previsto nella gestione delle autostrade stesse per l'esercizio finanziario 1941-42.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 30 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1941-42

In aumento:

Cap. n. 141. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero delle finanze	L.	23.000
Cap. n. 252. — Versamenti dei proprietari di navi mercantili, ecc. per la costituzione del Fondo per le spese di vigilanza ministeriale sull'attività tecnico-economica dei cantieri, ecc.	L.	84.510
Cap. n. 308-*bis* (*di nuova istituzione*). — Versamento allo Stato degli utili disponibili della gestione del Monopolio filmi esteri e dell'Ente nazionale acquisti importazioni pellicole estere (E.N.A.I.P.E.) da destinare a copertura della garanzia per i finanziamenti effettuati dalla Banca Nazionale del Lavoro ai fini dell'incremento della produzione cinematografica nazionale	»	658.850
Cap n. 369. — Ricupero dai Comuni debitori delle quote di spedalità per degenti non romani ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 378. — Rimborso delle somme anticipate nell'interesse della produzione cinematografica nazionale, ecc.	»	44.177
Totale	L.	8.810.537

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1941-42

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento*:

Cap. n. 41. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	L.	6.000
Cap n. 111. — Spese, ecc. per i campi di tiro a segno nazionale, ecc.	»	5.000
Cap. n. 121. — Retribuzioni ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo (Corte dei conti - Servizi metropolitani)	»	70.000
Cap. n. 122. — Spesa per i servizi di riscontro, ecc. (Corte dei conti - Servizi metropolitani)	»	10.000
Cap. n. 123. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. (Corte dei conti - Servizi metropolitani)	»	43.000
Cap. n. 158. — Indennità di tramutamento al personale, ecc. (Ragioneria generale dello Stato)	»	45.000
Cap. n. 175. — Indennità di missione e spese varie per i servizi del Tesoro all'estero	»	50.000
Cap. n. 227. — Fitto di locali in servizio della Guardia di finanza	»	300.000
Cap. n. 286. — Imposte, sovrimposte, ecc. (Aziende patrimoniali dello Stato)	»	800.000
Cap. n. 345. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. (Dogane - Servizi in Albania)	»	25.000
Cap. n. 359. — Spese per la beneficenza romana	»	15.000.000
Cap. n. 415. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 517. — Anticipazione alle Amministrazioni degli ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai Comuni debitori per degenti non romani, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 666 (*aggiunto - in conto competenza*). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori a quello 1941-42	»	230.880
Totale degli aumenti	L.	29.584.880

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 132. — Indennità di equipaggiamento, ecc. (Corte dei conti - Servizi per l'Africa Italiana)	L.	50.000
Cap. n. 134. — Spese di impianto e di arredamento, ecc. (Corte dei conti - Servizi per l'Africa Italiana)	»	50.000
Cap. n. 135. — Spese per carta e stampati (Corte dei conti - Servizi per l'Africa Italiana)	»	50.000
Cap. n. 181. — Differenze di cambio, commissioni e spese sui pagamenti del Debito pubblico all'estero	»	1.500.000

Cap. n. 216. — Spese, ecc. riguardanti l'organizzazione e l'esercizio della Lotteria Esposizione di Roma . . . . L. 800.000
Cap. n. 282. — Spese di amministrazione, ecc. per gli immobili, manufatti ed altri beni della miniera demaniale di Idria, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 387. — Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti per effetto della surroga dei depositanti della Cassa postale di risparmio di Vienna, ecc. . . . . » 950.000
Cap. n. 412. — Contributo dello Stato all'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma » » 40.000.000
Cap. n. 575 (*aggiunto - in conto competenza*). — Spese per i cimiteri di guerra, ecc. . . » 6.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 43.506.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 47. — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc. . . . . L. 16.000.000
Cap. n. 48. — Mantenimento e trasporto dei minorenni ricoverati nelle Case di rieducazione, ecc. . . . . » 8.000.000

Totale . . . L. 24.000.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 45. — Retribuzioni, paghe e compensi al personale locale in servizio all'estero . L. 9.500.000
Cap. n. 49. — Sussidi vari - Rimpatri a nazionali indigenti, ecc. . . . . » 2.500.000

Totale . . . L. 12.000.000

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

a) *In aumento:*

Cap. n. 55 (*aggiunto - in conto competenza*). — Saldo degli impegni riguardanti le spese, ecc. degli esercizi finanziari anteriori a quello 1941-42 L. 2.092

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 3. — Spese per Consigli e Commissioni, ecc. . . . . L. 150.000
Cap. n. 33. — Fondo a disposizione del Ministero per contributi e concorsi di spese a favore dell'avvaloramento agrario dell'Africa Italiana . . . . » 4.000.000
Cap. n. 34. — Fondo a disposizione del Ministero per provvedere a nuove o maggiori spese civili e militari nell'Africa Italiana, ecc. . » 1.502.092
Cap. n. 37. — Contributo dello Stato a pareggio del bilancio dell'Africa Orientale Italiana, ecc. . . . . » 250.000.000
Cap. n. 38. — Assegnazione straordinaria per l'esecuzione dei lavori e delle attrezzature di primo impianto nell'Africa Orientale Italiana, ecc. » 200.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 455.652.092

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

a) *In aumento:*

Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . L. 130.000
Cap. n. 12. — Affitto di locali per i servizi dipendenti, ecc. . . . . » 25.000
Cap. n. 14. — Spese casuali . . . . » 30.000
Cap. n. 20 (*modificata la denominazione*). — Premi di operosità e di rendimento al personale che presta servizio presso i Regi provveditorati agli studi . . . . » 50.000
Cap. n. 87. — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regie scuole e di Regi istituti tecnici agrari, ecc. . . . . . . » 94.910
Cap. n. 94. — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti tecnici industriali, ecc. . . . . » 600.000
Cap. n. 97. — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti tecnici commerciali, ecc. . . . . L. 800.000
Cap. n. 98. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere, ecc. . . . . » 7.500
Cap. n. 105. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, ecc. . . » 200.000
Cap. n. 106. — Spese per le esercitazioni pratiche e di dattilografia nelle Regie scuole, ecc. . » 400.000
Cap. n. 107. — Affitto e conduzione di terreni per le esercitazioni agrarie, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 142. — Accademie di Belle Arti e Licei artistici, ecc., fitto e manutenzione di locali, ecc. . . . . » 81.310
Cap. n. 144. — Regia Accademia d'arte drammatica in Roma, ecc. - Spese per il funzionamento, ecc. . . . . » 1.410
Cap. n. 224 (*aggiunto - in conto competenza*). — Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dell'importo delle riduzioni concesse sul prezzo dei viaggi effettuati dai candidati ai vari esami di Stato . . . . . » 220.227

Totale degli aumenti . . . L. 2.199.357

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 67. — Spese per gli esami di maturità classica e scientifica, ecc. . . . . L. 1.500.000
Cap. n. 174-*bis*. — Spese per il funzionamento dell'ufficio di legislazione scolastica comparata, ecc. . . . . » 30.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 1.530.000

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 4. — Indennità di missione al personale civile, ecc. . . . . . . L. 1.525.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . . » 30.000
Cap. n. 31. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc. sussidi e contributi per provvidenze eccezionali . . . » 100.000
Cap. n. 70. — Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 4.000.000
Cap. n. 75. — Casermaggio per Reali carabinieri, ecc. . . . . » 3.000.000
Cap. n. 78. — Indennità di via e trasporto di indigenti, ecc. . . . . » 300.000

Totale . . . L. 8.955.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento:*

Cap. n. 67-*bis*. — Spese per il funzionamento di Commissioni e Comitati . . . . . L. 30.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 54. — Personale straordinario, ecc. retribuzione, ecc. . . . . L. 30.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

a) *In aumento:*

Cap. n. 23. — Concorso dello Stato per il mantenimento di corpi di piloti nei porti ove il pilotaggio è dichiarato obbligatorio . . . L. 23.000
Cap. n. 83. — Spese inerenti alla vigilanza ministeriale sull'attività dei cantieri e degli stabilimenti di costruzioni navali, ecc. . . . » 84.510

Totale degli aumenti . . . L. 107.510

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 19. — Vigilanza sulla pesca . . L. 20.000
Cap. n. 34. — Acquisto, manutenzione e custodia di boe, ecc. . . . . . . » 3.000
Cap. n. 35. — Sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi, ecc. . . . . » 40.000.000

Cap. n. 94. — Premi per l'acquisto di autoveicoli, ecc. a gassogeno, ecc. . . . . L. 1.000.000
Cap. n. 95. — Premi di esercizio per autolinee esercitate con autobus a gassogeno, ecc. . » 400.000
Cap. n. 96. — Corresponsione di contributi agli esercenti di servizi pubblici automobilistici, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 99. — Spese per costruzione di strade ferrate in concessione a pagamento non differito, ecc. . . . . » 5.000.000
Cap. n. 100. — Spese per la costruzione e l'approvvigionamento dei mezzi di esercizio della ferrovia per l'Esposizione universale, ecc. . » 40.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 86.523.000

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 13. — Fitto di locali e canoni d'acqua - Spese di pulizia, di manutenzione e di adattamento dei locali e degli impianti vari in uso degli uffici.

MINISTERO DELLA MARINA

a) *In aumento*:

Cap. n. 39 — Premi per invenzioni, lavori e studi, ecc. . . . . L. 72.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 33. — Servizio semaforico, ecc. - Soprassoldi al personale, ecc. . . . . . . L. 5.000
Cap. n. 54. — Difese marittime e costiere, ecc. . . . . » 20.000
Cap. n. 61. — Materiali e lavori di manutenzione, ecc. . . . . » 47.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 72.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

a) *In aumento*:

Cap. n. 5. — Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . . . L. 11.000
Cap. n. 7. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . » 30.000
Cap. n. 9. — Contributi scolastici, ecc. . . » 450.000
Cap. n. 13. — Spese casuali . . . . . » 20.000
Cap. n. 29 — Spese per il funzionamento degli istituti superiori di aeronautica . . . » 1.500.000
Cap. n. 50. — Personale avventizio - Retribuzioni, ecc. . . . . » 1.500.000
Cap. n. 50-*quater*. — Spese di viaggi, missione e trasferimento del personale avventizio . » 200.000

Totale degli aumenti . . . L. 3.711.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 1. — Personale civile, ecc. stipendi, ecc. . . . . L. 1.541.000
Cap. n. 15. — Fondo a disposizione per provvedere ad eventuali deficienze dei capitoli del bilancio, ecc. . . . . » 900.000
Cap. n. 19. — Indennità per una sola volta in luogo di pensioni . . . . » 70.000
Cap. n. 24 — Indennizzo privilegiato aeronautico, ecc. . . . . » 3.400.000
Cap. n. 30. — Spese per le scuole di pilotaggio, ecc. . . . . » 3.000.000
Cap. n. 45. — Personale degli aeroporti civili - Stipendi, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 47. — Gare, concorsi, conferenze, ecc. » 300.000
Cap. n. 48. — Spese per costruzioni, ecc. relative agli uffici di controllo statale negli aeroporti civili, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 49. — Indennità temporanea di caroviveri al personale militare, ecc. . . . . » 450.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 9.811.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento*:

Cap. n. 3. — Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti . . . . . L. 35.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 4. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. . . . . L. 35.000

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

In aumento:

Cap. n. 9. — Spese per telegrammi, ecc. . . L. 1.100.000
Cap. n. 60. — Premi per i prodotti ricavati dalla lavorazione degli oli minerali grezzi, ecc. » 1.000.000

Totale . . . L. 2.100.000

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

In aumento:

Cap. n. 47-*ter* (*di nuova istituzione*). — Fondo corrispondente al 4 per cento dell'introito lordo degli spettacoli in cui siano inclusi filmi nazionali, sia documentari che spettacolari, di lunghezza non inferiore ai 300 metri e non superiore ai 1500 metri, da erogare a favore dei produttori dei filmi stessi (articoli 4 e 6 della legge 17 agosto 1941-XIX, n. 1131) . . . . L. 210.595
Cap. n. 47-IV (*di nuova istituzione*). — Somma da erogare in corrispondenza delle quote degli utili di gestione del Monopolio filmi esteri e dell'Ente Nazionale Acquisti Importazioni Pellicole Estere versate allo Stato, a copertura della garanzia per i finanziamenti effettuati dalla Banca Nazionale del Lavoro, ai fini dell'incremento della produzione cinematografica nazionale . » 658.850
Cap. n. 53. — Somme ricuperate sulle anticipazioni concesse dallo Stato, ecc., da devolvere ad incremento del capitale della Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca Nazionale del Lavoro, ecc. . . . . . » 44.177

Totale . . . L. 913.622

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA *C*.

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali per l'esercizio finanziario 1941-42

1. — BILANCIO DEL REGIO ISTITUTO AGRONOMICO PER L'AFRICA ITALIANA

ENTRATA.

In aumento:

Art. n. 5. — Entrate eventuali diverse . . L. 473.910

SPESA.

In aumento:

Art. n. 19 (*aggiunto - in conto competenza*). — Spese per il trasferimento dell'Istituto nella nuova sede, ecc. . . . . L. 473.910

2. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 37. — Assegnazione straordinaria, ecc. per spese varie relative al completamento dell'impianto degli uffici	L.	340.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 36. — Interessi sui prestiti per l'esecuzione di lavori di sistemazioni generali, ecc.	L.	340.000

3. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi del servizio della posta-lettere e dei pacchi	L.	5.431.456,45
Cap. n. 7. — Entrate eventuali e diverse dei servizi postali	»	450.000 —
Cap. n. 10. — Telegrafi	»	2.000.000 —
Totale	L.	7.881.456,45

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, ecc.	L.	2.500.000 —
Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole, ecc.	»	280.000 —
Cap. n. 18. — Spesa per la fornitura delle divise uniformi e dei camiciotti al personale, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 19. — Spese varie per la Milizia postelegrafica, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 24. — Indennità per servizio prestato in tempo di notte	»	80.000 —
Cap. n. 36. — Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti e natanti, ecc.	»	1.200.000 —
Cap. n. 56. — Spesa di esercizio e di manutenzione degli uffici dei telegrafi, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 71. — Assegni fissi per spese di servizio ai direttori provinciali, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 80. — Compensi vari al personale delle ricevitorie, ecc.	»	450.000 —
Cap. n. 88. — Spese casuali	»	10.000 —
Cap. n. 94. — Spese per la gestione delle case economiche da concedersi in affitto al personale, ecc.	»	150.000 —
Cap. n. 99. — Versamento a costituzione del fondo di riserva per le spese impreviste, ecc.	»	2.366.200 —
Cap. n. 107 (*aggiunto - in conto competenza*). — Somme versate dai Comuni a rimborso di spese anticipate dall'Amministrazione per la costruzione di edifici per i servizi postali, ecc.	»	75.256,45
Totale	L.	7.881.456,45

4. — BILANCIO DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi delle linee telefoniche interurbane	L.	3.695.000

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 3. — Indennità per missioni e per tramutamenti	L.	100.000
Cap. n. 4. — Premi di operosità, ecc.	»	145.000
Cap. n. 6. — Sussidi al personale	»	10.000
Cap. n. 9. — Indennità per servizio di notte	»	20.000
Cap. n. 10. — Retribuzioni al personale diurnista	L.	280.000
Cap. n. 11. — Competenze al personale di altre Amministrazioni comandato presso l'Azienda	»	10.000
Cap. n. 14. — Spese di ufficio, ecc.	»	200.000
Cap. n. 15 (*modificata la denominazione*). — Contributi all'Istituto centrale di statistica ed all'Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929-VIII, n. 2238, e art. 2 della legge 19 gennaio 1942-XX, n. 22)	»	600.000
Cap. n. 22. — Spese di manutenzione ordinaria della rete telefonica nazionale, ecc.	»	2.700.000
Cap. n. 26. — Spesa per l'esercizio, da parte dei concessionari, di uffici e di linee interurbane di proprietà dell'Azienda, ecc.	»	200.000
Cap. n. 32. — Spese di pubblicità, ecc.	»	150.000
Cap. n. 36. — Indennità di missione al personale dell'Azienda, ecc.	»	1.000.000
Totale degli aumenti	L.	5.415.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 16. — Rimborsi per lo scambio della corrispondenza telefonica, ecc.	L.	720.000
Cap. n. 35. — Spesa per i lavori di sistemazione e di completamento delle linee telefoniche interurbane, ecc.	»	1.000.000
Totale delle diminuzioni	L.	1.720.000

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

LEGGE 21 giugno 1942-XX, n. 682.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1941-42 ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1941-42 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, dell'educazione nazionale, dell'interno, delle comunicazioni, della guerra, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni, della cultura popolare e per gli scambi e le valute per l'esercizio finanziario 1941-42 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, del Regio istituto agronomico per l'A-

frica italiana, dell'Amministrazione del Fondo per il culto, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1941-42 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

Art. 4.

E' autorizzata l'inscrizione delle seguenti somme nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1941-42, per fronteggiare le occorrenze di cui appresso:

lire 500.000 per l'impianto ed il funzionamento degli Uffici del Genio civile nel territorio della Dalmazia;

lire 1.744.000 per i cimiteri di guerra e per la sistemazione delle salme dei Caduti;

lire 300.000 per la rinnovazione del vestiario dei militari del Corpo della Regia guardia di finanza richiamati dal congedo per i servizi di vigilanza nei porti e lungo le coste.

Art. 5.

Sono autorizzate le spese:

di lire 56.305 — in aggiunta a quella autorizzata con l'art. 4 del Regio decreto-legge 21 giugno 1941-XIX, n. 571 — per la riparazione dei mobili, il trasporto degli atti e l'arredamento del nuovo Palazzo di giustizia di Cagliari;

di lire 110.000 per il rimborso al comune di Genova delle maggiori spese da esso sostenute per l'acquisto e la riparazione dei mobili che arredano gli uffici giudiziari di quella città.

Le suddette somme graveranno sul capitolo n. 41 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1941-42.

Art. 6.

In dipendenza delle maggiorazioni disposte per le pensioni di guerra con la legge 19 febbraio 1942-XX, n. 137, il fondo annuo consolidato inscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze per le pensioni medesime, ai termini del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1795, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 630, è elevato per l'esercizio finanziario 1941-42 a lire 980 milioni.

Art. 7.

È elevato a lire 9.900.000 per l'esercizio finanziario 1941-42, il contributo autorizzato con l'art. 6 della legge 10 giugno 1939-XVII, n. 808, a favore del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).

Art. 8.

Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto italiano di studi germanici in Roma e dell'Istituto italo-germanico di Colonia, di cui al R. decreto-legge 26 marzo 1931-IX, n. 891, convertito nella legge 12 giugno 1931-IX, n. 931, ed alla legge 19 luglio 1941-XIX, n. 908, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1941-42, di lire 40.000.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Art. 9.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni entro i seguenti importi per le occorrenze sottosegnate:

lire 2.500.000 per i lavori di sopraelevazione del palazzo sede del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

lire 425.000 per l'adattamento di uno stabile nel Parco Reale di Caserta da destinare ad alloggi per il personale di quella sopraintendenza al Reale Palazzo;

lire 22.000 per i lavori di adattamento dello stabile demaniale in Trieste da adibire a sede di quell'Ispettorato compartimentale delle dogane, in aggiunta all'autorizzazione concessa per i lavori medesimi con l'art. 6 della legge 16 marzo 1942-XX, n. 243.

Art. 10.

E' aumentata di ulteriori lire 6.841.200 la spesa autorizzata con l'art. 4 della legge 5 maggio 1941-XIX, n. 456, che approva lo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1941-1942, per provvedere al completamento di opere straordinarie a pagamento non differito.

Art. 11.

Le disposizioni relative alla concessione di premi di operosità e di rendimento al personale, in vigore al 30 giugno 1942-XX, sono prorogate a tutto l'esercizio finanziario 1942-43.

Art. 12.

Nel bilancio delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio 1941-42 è autorizzata l'inscrizione di un'assegnazione straordinaria di lire un miliardo, fra le spese accessorie, per lavori e provviste di carattere patrimoniale.

Tale assegnazione, fino a concorrenza di lire 808.191.033,98, è destinata a far fronte ai pagamenti in corso inerenti ai programmi di spese patrimoniali e la residua disponibilità, concorre, insieme con gli altri proventi indicati nel R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 451, convertito nella legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1043, al finanziamento delle spese autorizzate in base al decreto-legge medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Venezia, addì 21 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

TABELLA A.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1941-42

In aumento:

Capitolo n. 91 — Imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette, ecc.	L.	4.500.000
Capitolo n. 140 — Rimborso, da aziende autonome, delle spese di ogni genere, sostenute per loro conto dal Provveditorato generale dello Stato	»	50.000
Capitolo n. 141 — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero delle finanze	»	23.000
Capitolo n. 152 — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste	»	130.922
Capitolo n. 153 — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero delle corporazioni	»	750.000
Capitolo n. 167 — Versamenti dell'Opera nazionale di assistenza e versamenti eventuali di enti pubblici, ecc. da destinare a spese riguardanti le scuole rurali, ecc.	»	42.395
Capitolo n. 381 — Ricupero delle somme rimborsate al contabile del Portafoglio pei pagamenti dal medesimo anticipati per conto del Ministero degli affari esteri, ecc.	»	80.000.000
Capitolo n. 387 — Somma da versarsi dal dal fondo per il credito ai dipendenti dello Stato per far fronte alle spese di amministrazione riguardanti il fondo stesso	»	41.500
Capitolo n. 392. — Versamento del fondo consolidato per le pensioni privilegiate di guerra, ecc.	»	30.000.000
Totale	L.	115.537.817

Visto, d'ordine della Maestà del Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA B.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1941-42

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Capitolo n. 41 — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	L.	201.700
Capitolo n. 42 — Funzioni pubbliche e feste governative	»	80.000
Capitolo n. 47 — Premi di operosità, ecc. (Servizio speciale riservato)	»	100.000
Capitolo n. 48 — Indennità di missione, ecc. (Servizio speciale riservato)	»	300.000
Capitolo n. 50 — Assegni fissi per spese d'ufficio per il servizio speciale riservato	»	25.000
Capitolo n. 97 — Spese per le opere assistenziali, ecc. (M.V.S.N.)	»	100.000
Capitolo n. 101 — Provvista e manutenzione di mobili di ufficio, ecc. (M.V.S.N.)	»	250.000
Capitolo n. 102 — Fitto, manutenzione, riparazione ed adattamento di locali, ecc. (M.V.S.N.)	»	350.000
Capitolo n. 105 — Provvista e manutenzione delle armi, ecc. (M.V.S.N.)	»	500.000
Capitolo n. 111 — Spese per gli impianti dei campi di tiro a segno nazionale, ecc.	»	27.500
Capitolo n. 117 — Indennità per missioni, ecc. (Consiglio di Stato)	L.	15.000
Capitolo n. 123 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. (Corte dei conti - Servizio metropolitani)	»	227.000
Capitolo n. 138 — Premi di operosità, ecc. (Avvocatura dello Stato)	»	35.000
Capitolo n. 141 — Assegni fissi per spese d'ufficio (Avvocatura dello Stato)	»	55.000
Capitolo n. 152 — Fitto di locali per le Amministrazioni centrali e per le Intendenze, ecc.	»	750.000
Capitolo n. 162 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	»	1.565.500
Capitolo n. 165 — Compensi ad estranei all'Amministrazione finanziaria, ecc.	»	20.000
Capitolo n. 184 — Spese per l'allestimento dei buoni ordinari del tesoro, ecc.	»	550.000
Capitolo n. 194 — Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc.	»	3.000.000
Capitolo n. 195 — Spese per forniture di carta bianca e da lettere, degli stampati, ecc.	»	15.000.000
Capitolo n. 241 — Fitto di locali per gli uffici esterni del catasto e dei servizi tecnici erariali	»	500.000
Capitolo n. 247 — Indennità di viaggio e di soggiorno, ecc. (Tasse e Imposte indirette)	»	930.000
Capitolo n. 252 — Spese per il funzionamento del collegio peritale per la risoluzione delle controversie relative alla determinazione del valore dei titoli ai fini dell'applicazione dell'imposta di negoziazione, ecc.	»	20.000
Capitolo n. 257 — Fitto di locali per gli uffici esterni (Tasse e Imposte indirette)	»	1.000.000
Capitolo n. 276 — Spese per l'amministrazione e manutenzione delle speciali proprietà demaniali, ecc.	»	180.000
Capitolo n. 304 — Spese inerenti alla formazione e alla tenuta degli albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette, ecc.	»	75.000
Capitolo n. 308 — Fitto di locali per gli uffici esterni, ecc. (Imposte dirette)	»	250.000
Capitolo n. 318 — Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane, ecc.	»	2.000.000
Capitolo n. 325 — Mercedi al personale operaio delle imposte di fabbricazione, ecc.	»	32.000
Capitolo n. 340-*bis* — Indennità di soggiorno al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane, ecc. distaccato in Albania	»	300.000
Capitolo n. 430-*bis* (*di nuova istituzione - sotto la sottorubrica « Corte dei Conti - Servizi per l'Africa italiana »*) — Indennizzi da corrispondere al personale di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Africa italiana che rinunci ad usufruire del congedo ordinario relativo ai periodi biennali maturanti prima del termine delle ostilità R. decreto 12 febbraio 1942-XX, n. 131)	»	200.000
Capitolo n. 431-*ter* — Indennità e rimborso di spese per missioni (Governo della Dalmazia)	»	300.000
Capitolo n. 431-VI — Assegni ai commissari distrettuali e comunali (Governo della Dalmazia)	»	200.000
Capitolo n. 431-VIII — Spese di rappresentanza (Governo della Dalmazia)	»	50.000
Capitolo n. 431-IX — Spese riservate (Governo della Dalmazia)	»	25.000
Capitolo n. 431-XI — Spese per l'adattamento della sede di Governo e degli uffici da esso direttamente dipendenti (Governo della Dalmazia)	»	200.000
Capitolo n. 431-XXI (*modificata la denominazione*) — Spese per l'impianto ed il funzionamento dell'Ispettorato per le opere pubbliche della Dalmazia e degli Uffici del Genio civile di Zara, Spalato e Cattaro (articoli 1 e 13 dal R. decreto 7 novembre 1941-XX, n. 1303)	»	500.000

Capitolo n. 431-XXII (*di nuova istituzione*) — Acquisto di automezzi per i servizi del Governatorato della Dalmazia . . . . . L. 100.000

Capitolo n. 432 — Spesa consolidata per le pensioni privilegiate di guerra, ecc. . . » 30.000.000

Capitolo n. 463 — Contributo a favore del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), ecc. . . . . » 4.900.000

Capitolo n. 465-*bis* (*di nuova istituzione*) — Somma da erogare per le spese di costruzione del canale demaniale Regina Elena, in relazione ai fondi realizzati con il mutuo di lire 8.000.000 concesso al Demanio dello Stato dall'Ente nazionale risi e di cui all'art. 1 - secondo comma della legge 15 maggio 1939-XVII, n. 824 . . . . » 3.000.000

Capitolo n. 512 — Annualità di riscatto delle ferrovie Reali sarde, ecc. . . . » 2.610

Capitolo n. 520 — Pensioni ed assegni di guerra, ecc. esclusi quelli relativi ad eventi bellici posteriori al 16 gennaio 1935-XIII . . » 30.000.000

Capitolo n. 575 (*aggiunto in conto competenza*) — Spese per i cimiteri di guerra e per la sistemazione delle salme dei caduti, ecc. . » 1.744.000

Capitolo n. 577 (*aggiunto in conto competenza*) — Somma da erogare per l'applicazione al personale della milizia in servizio permanente mobilitato per esigenze di carattere eccezionale, del trattamento stabilito dal R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, ecc. » 2.000.000

Capitolo n. 596 (*aggiunto in conto competenza*) — Retribuzioni al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti alla confisca, requisizione e sequestro dei beni dei sudditi nemici, ecc. . . . » 65.000

Capitolo n. 608 (*aggiunto - in conto competenza*) — Spese per la rinnovazione del vestiario dei militari del Corpo della Regia guardia di finanza richiamati dal congedo per i servizi di vigilanza nei porti e lungo le coste . » 300.000

Capitolo n. 661 (*aggiunto in conto competenza - modificata la denominazione*) — Premi di operosità e di rendimento al personale delle dogane e imposte indirette . . » 500.000

Capitolo n. 666 (*aggiunto in conto competenza*) — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori a quello 1941-42 . » 411.500

Totale degli aumenti . . . L. 102.936.810

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 94 — Diarie giornaliere eventuali agli ufficiali, ecc. (M.V.S.N.) . . L. 1.200.000

Capitolo n. 409 — Spese per l'attuazione dei provvedimenti intesi a favorire il movimento turistico nel Regno, ecc. . . . . » 8.000.000

Capitolo n. 431-XIII — Spese di esercizio di mezzi di locomozione, ecc. (Governo della Dalmazia) . . . . . » 100.000

Capitolo n. 446 — Spese inerenti alla fornitura delle uniformi al personale maschile dei ruoli civili dello Stato, ecc. . . . . » 2.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 11.300.000

c) *Modifiche di denominazioni*:

Capitolo n. 27 — Appannaggio all'A. R. il Principe Amedeo Umberto di Savoia, Duca d'Aosta, continuato all'A. R. la Principessa Anna di Francia, Duchessa d'Aosta Vedova (Regio decreto-legge 24 agosto 1931-IX, n. 1091, convertito nella legge 17 dicembre 1931-X, n. 1579, e R. decreto-legge 23 marzo 1942-XX, n. 321).

Capitolo n. 32 — Appannaggio all'A. R. il Principe Aimone Roberto di Savoia, Duca d'Aosta, già Duca di Spoleto (Regio decreto-legge 24 agosto 1931-IX, n. 1093, convertito nella legge 17 dicembre 1931-X, n. 1577 e legge 16 novembre 1939-XVIII, n. 1825).

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

a) *In aumento*:

Capitolo n. 7 — Indennità ai componenti il Consiglio superiore della magistratura, ecc. L. 30.000

Capitolo n. 9 — Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole . . . » 50.000

Capitolo n. 10 — Sussidi al personale in attività di servizio . . . . » 15.000

Capitolo n. 11 — Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione, ecc. . . . . » 30.000

Capitolo n. 29 — Indennità supplementare, ecc. al personale degli ufficiali giudiziari, ecc. » 1.500.000

Capitolo n. 44 — Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari, ecc. . . . » 200.000

Totale degli aumenti . . . L. 1.825.000

b) *Modifica di denominazione*:

Capitolo n. 41 — Rimborso ai Comuni delle spese per gli uffici giudiziari e per le carceri mandamentali (articolo 331 del testo unico di legge approvato col R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175) e per le sedi distaccate di Pretura - Spese delle carceri mandamentali, ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1405 - Rimborsi ed anticipazioni ai Comuni e pagamenti diretti ai creditori delle spese per l'impianto degli uffici giudiziari di nuova istituzione e di quelle necessarie in dipendenza delle modificate circoscrizioni giudiziarie (Regio decreto-legge 28 settembre 1933-XI, n. 1282, convertito nella legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1849 e successive disposizioni legislative) - Contributi ai Comuni per le spese degli uffici giudiziari, ai sensi della legge 24 aprile 1941-XIX, n. 392 - Spese per l'arredamento dei nuovi palazzi di giustizia - Spese di cui all'articolo 331 del testo unico 14 settembre 1931-IX, n. 1175, per gli uffici giudiziari e per le carceri mandamentali istituiti posteriormente al 1° gennaio 1932-X.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

a) *In aumento*:

Capitolo n. 13 — Premi di operosità agli impiegati, ecc. per il servizio di cifra, ecc. . L. 100.000

Capitolo n. 15 — Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione, ecc. . . . . » 50.000

Capitolo n. 28 — Indennità di trasferimento e di sistemazione, ecc. agli agenti diplomatici e consolari . . . . » 1.350.000

Capitolo n. 31 — Missioni politiche e commerciali, ecc. contributi ad istituzioni, ecc. . » 800.000

Capitolo n. 32 — Congressi, conferenze, esposizioni, ecc. . . . . » 500.000

Capitolo n. 52 — Competenze al personale ed altre spese per i lettorati all'estero, ecc. » 3.600.000

Capitolo n. 93 — Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali . . . » 4.000.000

Capitolo n. 117 — Rimborso al contabile del portafoglio dello Stato dell'importo dei pagamenti da esso anticipati per conto del Ministero degli affari esteri, ecc. . . . . . » 80.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 90.400.000

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 36 — Contributi o spese per missioni politiche scientifiche e religiose in Levante . . . . L. 800.000

Capitolo n. 64 — Spese per il funzionamento della Luogotenenza Generale della Maestà del Re ed Imperatore in Albania, ecc. . . » 1.200.000

Capitolo n. 74 — Spese per i servizi del telegrafo, telefono, ecc. (Albania) . . . » 2.000.000

Capitolo n. 75 — Spese e contributi ad enti e istituzioni per il servizio sanitario (Albania). » 1.500.000

Capitolo n. 81 — Contributi e spese per missioni, ecc. (Albania) . . . . » 1.000.000

Capitolo n. 82 — Contributi ed incoraggiamenti per la valorizzazione mineraria, agricola, ecc. (Albania) . . . . L. 500.000

Capitolo n. 84 — Spese dipendenti dall'accordo italo-albanese del 3 giugno 1939-XVII, ecc. » 2.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 8.500.000

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

a) *In aumento:*

Capitolo n. 13 — Spese casuali . . . L. 45.000

Capitolo n. 14 — Spese per le statistiche concernenti i servizi dall'Amministrazione dell'Africa italiana, ecc. . . . . » 70.000

Capitolo n. 55 (*aggiunto - in conto competenza*) — Saldo degli impegni riguardanti le spese, ecc. degli esercizi finanziari anteriori a quello 1941-42 . . . . » 566

Totale degli aumenti . . . L. 115.566

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 34 — Fondo a disposizione del Ministero per provvedere a nuove o maggiori spese civili e militari nell'Africa Italiana, ecc. » 540.566

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

a) *In aumento:*

Capitolo n. 3 — Spese di manutenzione e di adattamento dei locali, ecc. . . . . . L. 13.000

Capitolo n. 7 — Indennità e diarie a membri di consigli, ecc. . . . . . » 100.000

Capitolo n. 10 — Spesa per le assicurazioni sociali obbligatorie . . . . . . » 500.000

Capitolo n. 14 — Spese casuali . . . » 200.000

Capitolo n. 42 — Spese per il funzionamento delle scuole magistrali, ecc. - Sussidi e contributi per il mantenimento e il funzionamento delle scuole materne, ecc. . . » 2.500.000

Capitolo n. 51 — Fondo destinato alle spese dell'Opera Nazionale di assistenza all'Italia redenta, ecc. . . . . » 194.165

Capitolo n. 53 — Fondo corrispondente ai versamenti effettuati dall'Ente Opera Nazionale di assistenza all'Italia redenta, ecc. per spese riguardanti le scuole rurali, ecc. . . . . » 42.395

Capitolo n. 79 — Assegni fissi, sussidi e contributi ad istituti di educazione . . . » 104.575

Capitolo n. 81 — Posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali, ecc. . . . » 345.075

Capitolo n. 87 — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regie scuole e di Regi istituti tecnici agrari, ecc. . . . . . . » 270.000

Capitolo n. 94 — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti tecnici industriali, ecc. . . . . » 4.000.000

Capitolo n. 97 — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti tecnici commerciali, ecc. . . . . » 3.000.000

Capitolo n. 98 — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere, ecc. . . » 7.500

Capitolo n. 105 — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Concorsi e sussidi, ecc. . . . . » 800.000

Capitolo n. 106 — Spese per le esercitazioni pratiche e di dattilografia nelle Regie scuole e nei Regi corsi di avviamento professionale, ecc. . . . . » 960.000

Capitolo n. 107 — Affitto e conduzione di terreni per le esercitazioni agrarie, ecc. . . » 800.000

Capitolo n. 146 — Spese per sovvenzioni a teatri, ecc. per l'incremento dell'arte drammatica, ecc. . . . . » 800.000

Capitolo n. 170 — Spese per fitti di locali, ecc. (Arti) . . . . » 400.000

Capitolo n. 194-*bis* — Somma da corrispondere alle Università ed ai Regi istituti universitari in corrispettivo delle tasse e soprattasse non riscosse per effetto della dispensa concessa agli studenti appartenenti a famiglie numerose, ecc. . . . . L. 399.884

Capitolo n. 204-*quinquies* (*modificata la denominazione*) — Spese per l'affitto, la manutenzione e l'arredamento dei locali, per il materiale didattico ed altre relative al funzionamento comprese quelle per l'assistenza scolastica, delle scuole degli ordini medio e superiore nei territori della Dalmazia, della provincia di Lubiana ed in quelli annessi alla provincia di Fiume - Spese per la traduzione dei libri di testo . . . . . . » 1.600.000

Capitolo n. 204-*sexies* (*modificata la denominazione*) — Indennità per il servizio di vigilanza delle scuole dell'ordine elementare nei territori della Dalmazia, della provincia di Lubiana ed in quelli annessi alla provincia di Fiume - Indennità di missione e di trasferimento al personale addetto agli Ispettorati scolastici, alle Direzioni didattiche, alle scuole degli ordini elementare, medio e superiore nei predetti territori, nonchè a quello dei Provveditorati agli studi di Spalato e di Cattaro e del Commissariato scolastico di Lubiana - Premi per incarichi speciali e sussidi al personale insegnante, di ruolo e non di ruolo, delle scuole degli ordini elementare, medio e superiore dei predetti territori . . . . . » 7.700.000

Totale degli aumenti . . . L. 23.736.594

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 24 — Indennità e spese per speciali ispezioni, ecc. . . . . L. 10.000

Capitolo n. 46 — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole, ecc. . . » 200.000

Capitolo n. 55 — Premi ai presidi ed agli insegnanti incaricati della direzione, ecc. . » 8.000

Capitolo n. 101 — Regi istituti tecnici nautici Contributi e sussidi, ecc. . . . . » 5.000

Capitolo n. 105 — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, ecc. » 200.000

Capitolo n. 178-*bis* — Retribuzioni e compensi per le esercitazioni di lavoro, ecc. . » 450.000

Capitolo n. 199-*bis* — Spese per il funzionamento delle Commissioni per lo studio dei nuovi programmi, ecc. negli Istituti di istruzione musicale . . . . » 200.000

Capitolo n. 204-*ter* — Stipendi, retribuzioni, ecc. al personale dei Regi provveditorati agli studi di Spalato e di Cattaro, ecc. . . » 6.800.000

Capitolo n. 204-*quater* — Stipendi, retribuzioni, ecc. al personale delle scuole degli ordini medio e superiore nel territorio della Dalmazia, ecc. . . . . . . » 4.800.000

Totale delle diminuzioni . . L. 12.673.000

c) *Modifica di denominazione:*

Capitolo n. 204-*septies* — Spese di ufficio dei Regi provveditorati agli studi di Spalato e di Cattaro, del Commissariato scolastico di Lubiana e degli Ispettorati scolastici e delle Direzioni didattiche nei territori della Dalmazia, della provincia di Lubiana ed in quelli annessi alla provincia di Fiume - Spese per l'affitto, la manutenzione e l'arredamento dei locali, per il materiale didattico ed altre di funzionamento, comprese quelle per l'assistenza scolastica, delle scuole dell'ordine elementare nei territori predetti - Spese per la traduzione di libri di testo.

MINISTERO DELL'INTERNO

a) *In aumento:*

Capitolo n. 2 — Assegni per spese di rappresentanza al Capo della polizia, ecc. . . L. 50.000

Capitolo n. 3 — Indennità di traslocamento al personale civile, ecc. . . . . . » 150.000

Capitolo n. 4 — Indennità di missione al personale civile, ecc. . . . . L. 390.000
Capitolo n. 6 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . . » 40.000
Capitolo n. 12 — Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno, ecc. . . . . . » 1.500.000
Capitolo n. 16 — Consigli e Commissioni - Spese relative . . . . » 25.000
Capitolo n. 21 — Spese casuali . . . . » 20.000
Capitolo n. 31 — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc., sussidi e contributi per provvidenze eccezionali . » 2.100.000
Capitolo n. 37-*bis* — Spese per il funzionamento dell'Ufficio centrale per i rifiuti solidi urbani, ecc. . . . . » 100.000
Capitolo n. 59 (*modificata la denominazione*) — Spese per il funzionamento e per la manutenzione ordinaria dell'Istituto superiore di sanità (art. 7 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265) . . . . » 800.000
Capitolo n. 87 — Spese per il servizio di investigazione politica . . . . » 600.000

Totale degli aumenti . . . L. 5.775.000

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 9 — Fitti e canoni . . . L. 100.000
Capitolo n. 10 — Manutenzione ordinaria dei locali, ecc. . . . . » 100.000
Capitolo n. 28 — Foglio degli annunzi nelle provincie, ecc. . . . . » 10.000
Capitolo n. 33 — Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili, ecc. . » 250.000
Capitolo n. 67 — Retribuzione delle prestazioni straordinarie notturne rese dal personale addetto alla Direzione dei servizi elettrici, ecc. (Pubblica sicurezza) . . . . » 5.000
Capitolo n. 88 — Stipendi e assegni vari al personale ecclesiastico palatino . . » 15.000
Capitolo n. 94 — Assegnazioni vitalizie e sussidi alle famiglie dei morti per la causa nazionale, ecc. . . . . » 8.000
Capitolo n. 95 — Assegnazioni vitalizie ai danneggiati politici del 1848 e 1849, ecc. . . » 15.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 503.000

c) *Modifica di denominazioni*:

La denominazione delle rubriche «Spese per l'Istituto di sanità pubblica» di parte ordinaria e straordinaria, è modificata come segue: «Spese per l'Istituto superiore di sanità».

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

a) *In aumento*:

Capitolo n. 2 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti . . L. 15.000
Capitolo n. 37 — Indennità, assegni e spese di viaggio, ecc. (Milizia portuaria) . . . » 40.000
Capitolo n. 42 — Sussidi al personale, ecc. » 6.000
Capitolo n. 47 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . » 10.000
Capitolo n. 49 — Indennità di trasferta, di traslocazione e diverse al personale, ecc. . . » 40.000
Capitolo n. 51 — Fitti e canoni . . . » 50.000
Capitolo n. 88 — Indennità di trasferta, ecc. nell'interesse dei servizi dell'Ispettorato, ecc. » 60.000
Capitolo n. 93 — Personale non di ruolo - Indennità di trasferta, ecc. . . . . . » 10.000

Totale degli aumenti . . . L. 231.000

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 3 — Premi di operosità e di rendimento agli ufficiali, ecc. . . L. 50.000
Capitolo n. 36 — Stipendi, paghe ed indennità varie, ecc. (Milizia portuaria) . . » 1.250.000
Capitolo n. 43 — Premi di operosità, ecc. (Milizia portuaria) . . . . » 9.500

Capitolo n. 99 — Spese per costruzione di strade ferrate in concessione a pagamento non differito, ecc. . . . . L. 210.000

Totale delle diminuzioni . . L. 1.519.500

MINISTERO DELLA GUERRA

a) *In aumento*:

Capitolo n. 43 — Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai, ecc. L. 2.500.000
Capitolo n. 59 — Premi per invenzioni, lavori e studi, ecc. . . . . » 46.500

Totale degli aumenti . . . L. 2.546.500

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 37 — Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc. . . . . L. 21.500
Capitolo n. 38 — Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, ecc. . . . . » 25.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 46.500

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In diminuzione:

Capitolo n. 46 — Linee aeree civili (Sovvenzioni chilometriche e fisse) . . . . . L. 20.000.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento*:

Capitolo n. 4 — Indennità e rimborsi di spese per missioni e tramutamenti del personale, ecc. . . . . L. 965.000
Capitolo n. 6 — Sussidi al personale, ecc. » 30.000
Capitolo n. 13 — Spese casuali . . . » 20.000
Capitolo n. 16 — Spese per l'esercizio, manutenzione e riparazione degli automezzi . . » 160.000
Capitolo n. 20 — Contributi ad Enti, ecc. che svolgono attività interessanti, in genere, l'agricoltura . . . . » 82.000
Capitolo n. 53 — Spese per il funzionamento delle scuole della Milizia, ecc. . . . . » 130.922

Totale degli aumenti . . . L. 1.387.922

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 21 — Contributi e spese per la esecuzione dei provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario, ecc. . . . L. 30.000
Capitolo n. 22 — Esperienze agrarie, ecc. . » 40.000
Capitolo n. 24 — Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura nazionale, ecc. . » 30.000
Capitolo n. 27 — Vivai governativi di viti americane, ecc. . . . . » 20.000
Capitolo n. 28 — Spese per l'incremento dell'olivicoltura, ecc. . . . . » 60.000
Capitolo n. 31 — Contributi e spese per il progresso della viticoltura, ecc. . . . » 20.000
Capitolo n. 33 — Spese concernenti la disciplina della coltivazione, ecc., delle piante officinali, ecc. . . . . » 20.000
Capitolo n. 35 — Contributi e spese per i corsi temporanei per contadini, ecc. . . . » 1.125.000
Capitolo n. 37 — Contributi e sussidi a favore di Enti ed Associazioni, ecc., per cinematografie od altre forme di propaganda e di istruzione agraria, ecc. . . . . » 20.000
Capitolo n. 38 — Studi sui fenomeni atmosferici, ecc. . . . . » 20.000
Capitolo n. 41 — Spese e contributi per la applicazione della legge sulla caccia, ecc. . » 50.000

Capitolo n. 42 — Contributi all'Ente assistenziale produttori di selvaggina, ecc.	L.	50.000
Capitolo n. 62 — Spese relative a sopraluoghi per gli accertamenti necessari ai fini dell'espletamento del concorso nazionale per l'incremento della produzione dell'olivo, ecc.	»	100.000
Capitolo n. 64 — Spese relative a studi e ricerche sperimentali sui mezzi di lotta contro i parassiti delle piante da frutto, ecc.	»	250.000
Capitolo n. 65 — Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti, ecc., di lavori di bonifica integrale, ecc.	»	20.000
Capitolo n. 68 — Contributi ai Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura, ecc.	»	5.000.000
Capitolo n. 71 — Contributi per incoraggiare l'estendimento della superficie olivata, ecc.	»	6.000.000
Capitolo n. 73 — Contributi nelle spese per la lotta contro le cocciniglie, ecc.	»	4.000.000
Capitolo n. 74 — Contributi nelle spese per la ricostruzione di pescheti, ecc.	»	400.000
Capitolo n. 75 — Contributi nelle spese per la ricostruzione di castagneti, ecc.	»	280.000
Capitolo n. 77 — Contributi ai Consorzi provinciali dell'agricoltura nell'onere degli interessi sulle anticipazioni occorrenti per l'esecuzione d'ufficio della lotta contro i parassiti, ecc.	»	400.000
Capitolo n. 78 — Contributi nelle spese per le operazioni di disinfestazione dei fichi secchi, ecc.	»	300.000
Capitolo n. 78-*bis* — Contributi ai Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura, ecc.	»	1.000.000
Capitolo n. 79 — Spese per l'impianto di campi dimostrativi, ecc.	»	200.000
Capitolo n. 81 — Contributi per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina, ecc.	»	7.800.000
Capitolo n. 85 — Contributi e premi per incoraggiare la trasformazione dei pascoli, ecc.	»	3.000.000
Capitolo n. 86 — Contributi, premi e spese per sussidiare la trasformazione agrario-culturale dei pascoli montani, ecc.	»	2.000.000
Capitolo n. 88 — Contributi ai Consorzi provinciali, ecc., per l'apprestamento di posti di mattazione, ecc.	»	2.000.000
Capitolo n. 91 — Concorso dello Stato nelle somme iniziali concesse a mutuo ipotecario agli invalidi di guerra rurali, ecc.	»	1.500.000
Capitolo n. 92 — Contributo straordinario nell'ammortamento di mutui da contrarre da Enti, ecc., per l'acquisto di terreni nelle Venezie, ecc.	»	1.000.000
Capitolo n. 93 — Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Ferrara, ecc.	»	1.500.000
Capitolo n. 94 — Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo, ecc.	»	500.000
Capitolo n. 95 — Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale di parte del territorio delle provincie di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna, ecc.	»	1.400.000
Capitolo n. 99 — Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per operazioni di credito contratte o da contrarsi nell'interesse dell'agricoltura, ecc.	»	120.000
Capitolo n. 107 — Contributo dello Stato nella spesa capitale e negli interessi sui mutui per la costruzione di sylos, ecc.	»	3.000.000
Capitolo n. 111 — Sovvenzioni per l'acquisto, costruzione, ecc., di magazzini ed impianti destinati alla conservazione, prima lavorazione e distribuzione dei prodotti agricoli, ecc.	»	15.000.000
Capitolo n. 125 — Spese a pagamento differito relative ad opere di bonifica, ecc.	»	15.132.000
Totale delle diminuzioni	L.	73.387.000

c) *Modifica di denominazione:*

Capitolo n. 7 — Fitto di locali per l'Amministrazione centrale e per gli organi compartimentali e provinciali (*Spese fisse*).

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

a) *In aumento:*

Capitolo n. 5 — Personale avventizio della Amministrazione centrale e provinciale - Retribuzioni	L.	100.000
Capitolo n. 6 — Indennità, assegni, rimborsi di spese, ecc. per ispezioni e missioni, ecc.	»	120.000
Capitolo n. 23 — Spese per l'impianto, mantenimento e funzionamento degli uffici minerari, ecc.	»	300.000
Capitolo n. 26 — Spese per l'impianto, mantenimento e funzionamento del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere, ecc.	»	150.000
Capitolo n. 35 — Premi di operosità e rendimento (Uffici provinciali delle corporazioni)	»	300.000
Totale degli aumenti	L.	970.000

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 29 — Spese per l'esecuzione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925-III, n. 1929, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, contro le frodi nella preparazione del caffè torrefatto, ecc.	L.	20.000
Capitolo n. 52 — Indennità temporanea mensile al personale straordinario, ecc.	»	10.000
Totale delle diminuzioni	L.	30.000

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

a) *In aumento:*

Capitolo n. 5 — Spese per il ricevimento di missioni e personalità estere	L.	100.000
Capitolo n. 24 — Indennità di sistemazione e rimborso delle spese di viaggio, ecc.	»	25.000
Capitolo n. 25 — Retribuzioni, paghe e compensi al personale locale, ecc.	»	300.000
Capitolo n. 28 — Abbonamenti ad agenzie di informazioni giornalistiche italiane ed estere	L.	25.000
Capitolo n. 34. — Premi per le pellicole cinematografiche riconosciute nazionali, ecc.	»	18.000.000
Capitolo n. 36 — Premi ai produttori che noleggiano o vendono all'estero films nazionali, ecc.	»	750.000
Capitolo n. 44 — Spese per la radiodiffusione e la televisione	»	1.500.000
Capitolo n. 45 — Retribuzione, aggiunta di famiglia, ecc. al personale non di ruolo	»	50.000
Totale degli aumenti	L.	20.750.000

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 10 — Acquisto di decorazioni	L.	5.000
Capitolo n. 14 — Manutenzione, riparazioni ed adattamento di locali	»	25.000
Capitolo n. 17 — Spese per la biblioteca	»	5.000
Capitolo n. 40 — Spese per la gestione della Discoteca di Stato, ecc.	»	50.000
Capitolo n. 48 — Rimborso alle ditte fornitrici delle differenze tra il prezzo di vendita al pubblico della benzina ed il prezzo ridotto, ecc.	»	5.000.000
Totale delle diminuzioni	L.	5.085.000

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

a) *In aumento:*

Capitolo n. 3 — Personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione centrale: retribuzioni, ecc.	L.	229.000
Capitolo n. 5 — Indennità di missione e di trasferimento, ecc.	»	23.000

Capitolo n. 6 — Spese di rappresentanza . L. 200.000
Capitolo n. 9 — Spese casuali . . . . » 50.000
Capitolo n. 15 — Spese di manutenzione dei locali del Ministero . . . . » 20.000
Capitolo n. 36 — Spese per l'adattamento dei locali in uso del Ministero . . . . » 20.000
Capitolo n. 37-*bis* (*di nuova istituzione*) — Contributo alla Reale Società geografica italiana » 10.000

Totale degli aumenti . . . L. 552.000

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 22 — Spese d'impianto per nuovi uffici commerciali, ecc. - Spese di viaggio e indennità di prima sistemazione, ecc. . . L. 800.000
Capitolo n. 28 — Contributo nelle spese di mantenimento dell'Ufficio delle esposizioni internazionali in Parigi, ecc. . . . . . » 10.000
Capitolo n. 30 — Personale in servizio nei territori dell'Africa Orientale Italiana, ecc. . » 200.000
Capitolo n. 31 — Indennità di missione e di trasferimento, ecc. . . . . » 230.000
Capitolo n. 32 — Spese varie, ecc. per l'esercizio del controllo delle valute nei territori dell'Africa Orientale Italiana, ecc. . . . . » 100.000
Capitolo n. 37 — Spese d'impianto degli uffici per l'esercizio del controllo delle valute nei territori dell'Africa Orientale Italiana, ecc. . » 50.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 890.000

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento*:

Capitolo n. 535 (*aggiunto*) — Somma da corrispondere all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero in dipendenza dei rischi di cambio, ecc. relativamente ad operazioni di credito concluse da importatori italiani per il pagamento delle merci importate, ecc. . . L. 20.000.000

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 536 (*aggiunto*) — Somma da corrispondere all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, ecc. per l'integrazione di gestioni speciali . . . . L. 20.000.000

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA *C*.

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali per l'esercizio finanziario 1941-42

1. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA.

In aumento:

Capitolo n. 2 — Provento dei tabacchi esportati, ecc. . . . . L. 50.000.000
Capitolo n. 7 — Provento della vendita dei sali sofisticati, ecc. . . . . » 3.000.000
Capitolo n. 8 — Proventi diversi e ricupero fondi . . . . » 3.000.000
Capitolo n. 12 — Provento industriale e commerciale della vendita nel Regno delle cartine e tubetti per sigarette . . . . . . » 5.500.000

Totale . . . L. 61.500.000

SPESA.

In aumento:

Capitolo n. 25 — Compra dei tabacchi e relative spese accessorie, ecc. . . . . . . L. 50.000.000
Capitolo n. 35 — Trasporto di sali e di materiali diversi, ecc. . . . . » 6.000.000
Capitolo n. 46 — Acquisto di cartine e tubetti per sigarette, ecc. . . . . . . » 5.500.000

Totale . . . L. 61.500.000

2. — BILANCIO DEL FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

SPESA.

a) *In aumento*:

Capitolo n. 8 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . L. 10.000

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 17 — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . . L. 10.000

3. — BILANCIO DEL REGIO ISTITUTO AGRONOMICO PER L'AFRICA ITALIANA

ENTRATA.

In aumento:

Articolo n. 8 — Ritenute erariali e varie, ecc. . . . . L. 9.000
Articolo n. 10 — Gestione speciale dell'azienda agraria e delle serre . . . . . . » 3.000

Totale . . . L. 12.000

SPESA.

a) *In aumento*:

Articolo n. 5 — Indennità e rimborso spese di viaggio per missioni e trasferimenti . L. 3.000
Articolo n. 8 — Spese per servizi vari:
f) laboratori scientifici: acquisto di materiali, ecc. . . . . L. 3.000 — » 3.000
Articolo n. 10 — Contributo a pareggio dei bilanci:
b) dell'azienda agraria e delle serre . . . . L. 3.000 — » 3.000
Articolo n. 15 — Versamento delle ritenute erariali . . . . » 9.000
Articolo n. 17 — Gestione speciale della azienda agraria e delle serre . . . . . » 3.000

Totale degli aumenti . . . L. 21.000

b) *In diminuzione*:

Articoli n. 11 — Spese impreviste . . . L. 9.000

4. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

SPESA.

a) *In aumento*:

Capitolo n. 3 — Sussidi al personale in servizio nell'Amministrazione centrale . . L. 6.000
Capitolo n. 4 — Sussidi ad impiegati cessati ed alle loro famiglie . . . . . . » 8.000

L. 14.000

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 34 — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . L. 14.000

5. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

ENTRATA.

In aumento:

Capitolo n. 1 — Proventi del servizio della posta-lettere e dei pacchi	L.	4.012.490
Capitolo n. 3 — Ammende applicate al personale postelegrafico, ecc.	»	130.000
Capitolo n. 6 — Rimborsi dovuti da Amministrazioni estere per i servizi postali, ecc.	»	8.000.000
Capitolo n. 10 — Telegrafi	»	2.090.000
Capitolo n. 21 — Rimborso da parte della Azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per pensioni, ecc.	»	2.400.000
Totale	L.	16.632.490

SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 2 — Personale ausiliario - Personale avventizio e diurnista - Retribuzioni, ecc.	L.	6.217.000
Capitolo n. 5 — Spesa per la corresponsione delle indennità annue di presenza, di trasferta e di viaggio ai componenti del Consiglio di amministrazione, ecc.	»	6.490
Capitolo n. 8 — Indennità per missioni e per visite d'ispezione	»	2.477.000
Capitolo n. 12 — Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo, ecc.	»	40.000
Capitolo n. 13 — Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc.	»	2.000.000
Capitolo n. 17 — Versamento all'Istituto « Costanzo Ciano » pei postelegrafonici dell'importo delle ammende, ecc.	»	130.000
Capitolo n. 19 — Spese varie per la Milizia postelegrafica, ecc.	»	1.300.000
Capitolo n. 33 — Esercizio e manutenzione della posta pneumatica urbana, ecc.	»	1.790.000
Capitolo n. 59 — Acquisto di materiali a reintegro di quelli prelevati dai depositi, ecc.	»	1.000.000
Capitolo n. 65 — Impianto di ricevitorie ed agenzie telegrafiche, ecc.	»	250.000
Capitolo n. 70 — Indennità ai membri delle Commissioni per il personale delle ricevitorie, ecc.	»	2.000
Capitolo n. 72 — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, ecc.	»	300.000
Capitolo n. 73 — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per le spese d'ufficio, cancelleria, ecc.	»	50.000
Capitolo n. 80 — Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie, ecc.	»	150.000
Capitolo n. 87 — Manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento dei fabbricati ad uso dell'Amministrazione, ecc.	»	300.000
Capitolo n. 88 — Spese casuali	»	20.000
Capitolo n. 93 — Fitti per locali provvisori in circostanze straordinarie	»	80.000
Capitolo n. 94 — Spese per la gestione delle case economiche da concedersi in affitto al personale, ecc.	»	550.000
Totale degli aumenti	L.	16.662.490

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 92 — Fitti di locali di proprietà privata	L.	30.000

6. — BILANCIO DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

ENTRATA.

In aumento:

Capitolo n. 1 — Proventi delle linee telefoniche interurbane	L.	5.910.000

SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 1 — Stipendi, aggiunta di famiglia, ecc.	L.	1.600.000
Capitolo n. 2 — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario di ufficio, ecc.	»	120.000
Capitolo n. 3 — Indennità per missioni e per tramutamenti	»	40.000
Capitolo n. 4 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	»	30.000
Capitolo n. 6 — Sussidi al personale	»	10.000
Capitolo n. 7 — Rimborsi da farsi all'Amministrazione postale e telegrafica della spesa per le pensioni, ecc.	»	2.400.000
Capitolo n. 9 — Indennità per servizio di notte	»	80.000
Capitolo n. 10 — Retribuzione al personale diurnista	»	900.000
Capitolo n. 12 — Contributo a carico dell'Azienda e degli assicurati per assicurare il personale, ecc.	»	120.000
Capitolo n. 14 — Spese di ufficio, ecc.	»	300.000
Capitolo n. 26 — Spesa per l'esercizio, da parte dei concessionari, di uffici e di linee interurbane di proprietà dell'Azienda, ecc.	»	2.110.000
Totale degli aumenti	L.	7.710.000

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 16 — Rimborsi per lo scambio della corrispondenza telefonica, ecc.	L.	1.800.000

7. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

ENTRATA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 1 — Prodotti della rete principale e dello stretto di Messina	L.	4.343.500.000
Capitolo n. 2 — Prodotti delle ferrovie secondarie sicule	»	6.500.000
Capitolo n. 3 — Redditi patrimoniali	»	5.000.000
Capitolo n. 4 — Telegrammi privati	»	300.000
Capitolo n. 5 — Noli attivi di materiali rotabili in servizio cumulativo	»	7.000.000
Capitolo n. 6 — Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria	»	63.000.000
Capitolo n. 7 — Prodotti per servizi accessori	»	3.000.000
Capitolo n. 8 — Dividendi derivanti da partecipazioni azionarie	»	2.600.000
Capitolo n. 8-*bis* (*di nuova istituzione*) — Proventi per la cessione a terzi di energia elettrica	»	5.000.000
Capitolo n. 10 — Utili di magazzino	»	15.000.000
Capitolo n. 11 — Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa	»	1.500.000
Capitolo n. 12 — Ricuperi di carattere generale	»	25.000.000
Capitolo n. 13 — Ricuperi dei servizi	»	15.000.000
Capitolo n. 15 — Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei servizi, di materiali fuori uso od esuberanti	»	1.000.000
Capitolo n. 21 — Proventi eventuali	»	106.900.000
Capitolo n. 25 — Economie verificatesi nella gestione dei residui passivi ad integrazione del prodotto netto	»	1.400.000
Capitolo n. 36 — Somma da provvedersi per far fronte alle spese per l'elettrificazione del gruppo di linee ferroviarie di cui alla legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 728	»	200.000.000
Capitolo n. 38 — Avanzo della gestione assegnato all'Amministrazione ferroviaria per provviste ed opere di carattere patrimoniale, ecc.	»	850.000.000

Capitolo n. 39 — Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro . L. 2.135.000.000

A) Lavori patrimoniali . . L. 185.000.000
4. Contributo della parte ordinaria per le spese di migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee ed agli impianti ecc. . . L. 185.000.000

D) Materiale rotabile e navitraghetto . . . . . . » 950.000.000
1. Contributo della parte ordinaria per spese di rinnovamento, ecc. . . L. 950.000.000

F) (*di nuova istituzione*). Assegnazione straordinaria per lavori e provviste di carattere patrimoniale . . . . . » 1.000.000.000

Capitolo n. 50 — Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione e dall'industria privata . » 68.000.000

A) Officine di grande riparazione . . . . + L. 50.000.000
B) Officine dei depositi e officine di rialzo . . . . + » 63.000.000
C) Stabilimenti dell'industria privata . . . . . . — » 45.000.000

Capitolo n. 51 — Corrispettivo dei lavori fatti in cantieri e officine diverse e della energia prodotta nelle centrali elettriche . . . » 13.900.000

C) Centrali elettriche . . L. 13.900.000

Capitolo n. 54 — Ritenute al personale . » 6.500.000

Capitolo n. 61 — Contributo dell'Amministrazione ferroviaria . . . . » 80.000.000

Capitolo n. 65 — Contributo dell'Amministrazione . . . . » 400.000

Capitolo n. 71 — Ricupero dell'eccedenza passiva della gestione . . . . . » 8.000.000

Capitolo n. 99 — Tasse erariali e di bollo sui trasporti . . . . » 45.000.000

A) Tasse erariali . . . L. 33.000.000
B) Tassa di bollo . . . » 12.000.000

Capitolo n. 100 — Imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie . . . » 40.000.000

A) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi, paghe e competenze accessorie . . . L. 30.500.000
B) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni e dell'Opera di previdenza . » 3.000.000
C) Tassa di bollo . . . » 500.000
D) Imposta complementare sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio, ecc. . » 5.000.000
E) Addizionale alle imposte sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio, ecc. . » 1.000.000

Capitolo n. 101 — Imposte e tasse ritenute a terzi . . . . » 2.000.000

D) Tassa di bollo . . . L. 2.000.000

Capitolo n. 102 — Imposta generale sull'entrata . . . . » 27.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 8.222.500.000

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 18 — Interessi a carico della gestione delle case economiche per i capitali forniti dall'Amministrazione, ecc. . . . . L. 2.000.000

Capitolo n. 20 (*modificata la denominazione*) — Interessi a carico della gestione delle centrali elettriche . . . . . . L. 10.100.000

Capitolo n. 68 — Affitti delle case . . » 400.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 12.500.000

c) *Modifiche di denominazioni:*

Capitolo n. 23 — Prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, destinati alla parte ordinaria (articolo 10 del R. decreto-legge 21 giugno 1941-XIX, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1941-XIX, n. 1115).

Le denominazioni dei titoli VII e IX sono modificate come segue:

Titolo VII — Gestione delle case economiche per i ferrovieri (testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, modificato dalla legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1540).

Titolo IX — Gestione del Fondo di garanzia per le cessioni (leggi 30 giugno 1908, n. 335; 25 giugno 1909, n. 372; 13 luglio 1910, n. 444; R. decreto-legge 28 agosto 1930-VIII, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931-IX, n. 251 e legge 4 luglio 1941-XIX, n. 737).

d) *Capitoli di nuova istituzione sotto il nuovo titolo XI-bis:*

« Gestione per ricerche minerarie e sfruttamento di terreni petroliferi in Albania (R. decreto-legge 8 luglio 1925-III, n. 1301, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562 e leggi 31 dicembre 1928-VII, n. 3150; 8 maggio 1933-XI, n. 524, e 27 maggio 1940-XVIII, n. 580) ».

Capitolo n. 93-*bis* — Somme fornite dal Ministero delle finanze per l'impianto della gestione . . . . *per memoria*

Capitolo n. 93-*ter* — Ricavo vendita prodotti . . . . *per memoria*

e) *Capitolo soppresso:*

Capitolo n. 42 — Prelevamenti dal Fondo di riserva delle spese impreviste, ecc.

SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 1 — Personale (Direzione generale) . . . . L. 12.000.000

Capitolo n. 2 — Forniture, spese ed acquisti (Direzione generale) . . . . . » 1.500.000

Capitolo n. 3 — Personale (Servizio movimento) . . . . » 241.000.000

Capitolo n. 4 — Forniture, spese ed acquisti (Servizio movimento) . . . . . . » 45.000.000

Capitolo n. 5 — Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo (Servizio movimento) . . . . » 36.000.000

Capitolo n. 6 — Personale (Servizio commerciale e del traffico) . . . . . . » 9.000.000

Capitolo n. 7 — Forniture, spese ed acquisti (Servizio commerciale e del traffico) . . » 600.000

Capitolo n. 8 — Indennizzi per perdite, avarie, ritardata resa di spedizioni, ecc. (Servizio commerciale e del traffico) . . » 8.000.000

Capitolo n. 9 — Personale (Servizio materiale e trazione) . . . . » 93.000.000

Capitolo n. 10 — Forniture, spese ed acquisti (Servizio materiale e trazione) . . . . » 399.000.000

A) Servizio centrale, Sezioni e Reparti . . . . + L. 1.000.000

B) Locomozione a vapore + » 392.000.000
1. Combustibile . + L. 362.000.000
2. Spese diverse . . + » 30.000.000

C) Locomozione elettrica + » 25.000.000
1. Energia elettrica per la trazione dei treni . + L. 25.000.000

D) Locomozione con motori a combustione interna — L. 29.000.000
1. Carburanti. . — L. 20.000.000
2. Spese diverse . . — » 9.000.000

E) Veicoli. . . . . + » 10.000.000
1. Pulizia ed untura veicoli + L. 6.000.000
2. Spese diverse . . + » 4.000.000

Capitolo n. 11 — Manutenzione del materiale rotabile (Servizio materiale e trazione) . L. 167.000.000

Capitolo n. 12 — Personale (Servizio lavori e costruzioni). . . . . » 98.000.000

Capitolo n. 13 — Forniture, spese ed acquisti (Servizio lavori e costruzioni) . . . . » 19.000.000

Capitolo n. 14 — Manutenzione della linea (Servizio lavori e costruzioni) . . . . . . » 40.000.000

Capitolo n. 14-*bis* (*di nuova istituzione*) — Lavori straordinari dipendenti dalla guerra (Servizio lavori e costruzioni) . . . » 50.000.000

Capitolo n. 15 — Personale (Linee secondarie a scartamento ridotto) . . . . . . » 3.600.000

Capitolo n. 16 — Forniture, spese ed acquisti (Linee secondarie a scartamento ridotto) . » 4.400.000

Capitolo n. 17 — Manutenzione del materiale rotabile (Linee secondarie a scartamento ridotto) . . . . » 1.000.000

Capitolo n. 18 — Manutenzione della linea (Linee secondarie a scartamento ridotto) . » 1.400.000

Capitolo n. 19 — Personale (Navigazione stretto di Messina) . . . . » 1.400.000

Capitolo n. 20 — Forniture, spese ed acquisti (Navigazione stretto di Messina) . . . . » 2.500.000

Capitolo n. 21 — Contributo al Fondo pensioni e sussidi, ecc. . . . . » 30.000.000

Capitolo n. 22 — Contributo al Fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi, ecc. . . . . . » 400.000

Capitolo n. 23 — Contributo per l'assicurazione del personale sussidiario e contrattista presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni . » 3.000.000

Capitolo n. 24 — Spese per assegni e indennità diverse al personale . . . . . . » 17.000.000

Capitolo n. 25 — Gratificazioni al personale, ecc. . . . . » 26.900.000

Capitolo n. 27 — Oblazioni e sussidi al personale . . . . » 1.500.000

Capitolo n. 28 — Spese per il servizio sanitario, ecc. . . . . » 500.000

Capitolo n. 29 — Contributo per il « Dopolavoro ferroviario », ecc. . . . . . . » 300.000

Capitolo n. 30 — Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli . . . » 400.000

Capitolo n. 31 — Avvisi, orari e pubblicazioni diverse . . . . » 2.400.000

Capitolo n. 32 — Imposte e tasse . . . . » 500.000

Capitolo n. 33 — Spese giudiziali e contenziose . . . . » 200.000

Capitolo n. 34 — Affitto, adattamento e riparazione di locali privati per uso d'ufficio e di magazzino . . . . » 1.000.000

Capitolo n. 35 — Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà . . . . . . » 6.000.000

Capitolo n. 39 — Compensi ad altre Amministrazioni per i servizi coi loro treni e per i servizi su tronchi in esercizio speciale . . » 400.000

Capitolo n 39-*bis* (*di nuova istituzione*) — Compensi corrisposti ad imprese assuntrici di trasporti in sostituzione di servizi ferroviari . » 215.000.000

Capitolo n. 41 — Forniture e spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli . . . . » 500.000

Capitolo n. 45 — Spese diverse . . . . » 20.000.000

Capitolo n. 49 — Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore. (*Spese complementari*) . . . . » 25.000.000

Capitolo n. 50 — Rinnovamento della parte metallica dell'armamento. (*Spese complementari*) . . . . L. 200.000.000

Capitolo n. 51. — Rinnovamento del materiale rotabile. (*Spese complementari*) . . » 950.000.000

Capitolo n. 52 — Migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee ed agli impianti a carico dell'esercizio. (*Spese complementari*) . . . . » 185.000.000

Capitolo n. 62 — Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione. (*Spese accessorie*) . . . . » 53.000.000

Capitolo n. 63-*bis* (*di nuova istituzione*). — Interessi a favore del fondo di rinnovamento impianti e macchinari delle centrali elettriche. (*Spese accessorie*) . . . . » 9.300.000

Capitolo n. 63-*ter* (*di nuova istituzione*). — Assegnazione straordinaria per lavori e provviste di carattere patrimoniale. (*Spese accessorie*) . . . . » 1.000.000.000

Capitolo n. 69 — Avanzo della gestione da versare alla parte straordinaria, ecc. . . » 850.000.000

Capitolo n. 71 — Acquisto di materiale rotabile e di navi-traghetto . . . . . » 1.450.000.000

Capitolo n. 72 — Miglioramenti al materiale rotabile ed alle navi-traghetto . . . . » 30.000.000

Capitolo n. 73 — Materiale di esercizio in aumento patrimoniale . . . . . . » 165.000.000

Capitolo n. 74 — Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili . . . . » 1.420.000.000

Capitolo n. 75 — Lavori di elettrificazione delle linee . . . . » 100.000.000

Capitolo n. 76 — Miglioramenti alle linee ed agli impianti . . . . » 20.000.000

Capitolo n. 85. — Spese per lavori fatti dalle officine dipendenti dal servizio materiale e trazione e dalla industria privata . . . . . » 68.000.000

A) Officine di grande riparazione . . . . + L. 50.000.000
1. Personale . . + L. 23.600.000
2. Forniture, spese ed acquisti . + » 26.400.000

B) Officine dei depositi e officine rialzo . . . . + » 63.000.000
1. Personale . . + L. 34.400.000
2. Forniture, spese ed acquisti . + » 28.600.000

C) Stabilimenti dell'industria privata . . . . — » 4[illegible].000.000
1. Pagamenti per lavorazioni a materiale rotabile. . — L. 25.000.000
2. Forniture e spese diverse. . . — » 20.000.000

Capitolo n. 86 — Spese dei cantieri e officine diverse, e delle centrali elettriche . . . . » 13.000.000

C) Centrali elettriche . . . . L. 13.900.000
3. Rinnovamento degli impianti e macchinari . . . . . . L. 12.300.000
4. (Modificata la denominazione). Quota d'interessi sui capitali investiti . . » 1.600.000

Capitolo n. 89 — Pensioni (Gestione del fondo pensioni e sussidi) . . . . . » 36.500.000

Capitolo n. 95 — Pensioni (Gestione del fondo speciale per le pensioni, ecc.) . . . . L. 400.000

Capitolo n. 105 — Manutenzione straordinaria . . . . » 2.600.000

Capitolo n. 134 — Versamento delle tasse erariali e di bollo sui trasporti . . . . . » 45.000.000

A) Tasse erariali . . . L. 33.000.000

B) Tassa di bollo . . . » 12.000.000

Capitolo n. 135 — Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie . . . . » 40.000.000

A) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi, paghe e competenze accessorie . . . . L. 30.500.000

B) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni e dell'Opera di previdenza . . » 3.000.000

C) Tassa di bollo . . . » 500.000

D) Imposta complementare sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio, ecc. . » 5.000.000

E) Addizionale alle imposte sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio, ecc. . . . » 1.000.000

Capitolo n. 136 — Versamento delle imposte e tasse ritenute a terzi . . . . » 2.000.000

D) Tassa di bollo . . . L. 2.000.000

Capitolo n. 137 — Versamento dell'imposta generale sull'entrata . . . . » 27.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 8.252.100.000

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 36 — Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere . . . . L. 4.300.000

Capitolo n. 40 — Compensi corrisposti ad Amministrazioni ferroviarie estere per l'esercizio dei tronchi di confine . . . . . » 8.000.000

Capitolo n. 54 — Annualità dovute al Tesoro per interessi ed ammortamenti (*Spese accessorie*). . . . . L. 13.756.060

Capitolo n. 55 — Interessi sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di Tesoreria (art. 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638). (*Spese accessorie*) . . . . » 1.043.940

Capitolo n. 60 — Interessi sul debito contratto per le spese relative alla sistemazione in Roma degli impianti ferroviari di cui al R. decreto-legge 8 aprile 1937-XV, n. 740, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XV, n. 2613 (*Spese accessorie*) . . . . » 20.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 42.100.000

c) *Modifiche di denominazioni*:

Capitolo n. 61 — Assegno al Fondo di riserva per le spese impreviste (articolo 10 del R. decreto-legge 21 giugno 1941-XX, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1941-XIX, n. 1115). (*Spese accessorie*).

La denominazione della Sezione I, del Titolo I, è così modificata:

Titolo I. — « Spese d'esercizio della rete ferroviaria e dello stretto di Messina (articolo 19, primo capoverso, e articolo 20 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'articolo 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372, e dall'art. 9 del R. decreto-legge 21 giugno 1941-XIX, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1941-XIX, n. 1115) ».

Le denominazioni dei Titoli VII e IX sono modificate come appresso:

Titolo VII. — « Gestione delle case economiche per i ferrovieri. (Testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, modificato dalla legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1540) ».

Titolo IX. — « Gestione del Fondo di garanzia per le cessioni. (Leggi 30 giugno 1908, n. 335, 25 giugno 1909, n. 372, 13 luglio 1910, n. 444, e R. decreto-legge 28 agosto 1930-VIII, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931-IX, n. 251, e legge 4 luglio 1941-XIX, n. 737) ».

d) *Capitolo soppresso*:

Capitolo n. 82 — Reintegro dei prelevamenti dal Fondo di riserva delle spese impreviste, per aumento temporaneo delle scorte (articolo 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1925-IV, n. 2439, convertito nella legge 2 maggio 1926-IV, n. 898).

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO-LEGGE 13 giugno 1942-XX, n. 683.

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1941-42 per esigenze dipendenti dalla guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 15 maggio 1941-XIX, n. 498, 19 maggio 1941-XIX, n. 510, e 21 giugno 1941-XIX, n. 566;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per occorrenze straordinarie dipendenti dallo stato di guerra è autorizzata l'inscrizione delle seguenti somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottosegnati per l'esercizio finanziario 1941-42:

Ministero delle finanze . . . . L. 2.000.000
Ministero dell'interno . . . . » 115.000.000
Ministero delle comunicazioni . . » 8.000.000

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, dell'interno e delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1941-42 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 447-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni della Regia guardia di finanza dipendenti dallo stato di guerra . . . . L. 2.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 31. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc., sussidi e contributi per provvidenze eccezionali . . . . L. 112.000.000

Cap. n. 105-XV (di nuova istituzione). — Spese per il controllo sui servizi comunali di razionamento dei consumi alimentari ed industriali . . . . . » 3.000.000

L. 115.000.000

Ministero delle comunicazioni:

Cap. n. 81-*bis*. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della marina mercantile dipendenti dallo stato di guerra . . . . L. 8.000.000

Art. 3.

È autorizzata l'inscrizione, in relazione al fabbisogno, di L. 5.000.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'erogazione dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

Agli stanziamenti da effettuare nell'esercizio finanziario 1942-43, in dipendenza dell'autorizzazione suddetta, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 521.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Art. 4.

È autorizzata l'ulteriore spesa di L. 3.000.000 per l'esecuzione di opere di protezione antiaerea negli edifici in uso delle Università e degli Istituti dell'ordine universitario.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti all'inscrizione della somma suddetta, in relazione al fabbisogno, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, foglio 117. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 13 giugno 1942-XX, n. 684.

Estinzione dei titoli di spesa delle Amministrazioni statali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduti il R. decreto 7 ottobre 1926-IV, n. 1759, e il R. decreto-legge 13 febbraio 1927-V, n. 165;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata dell'attuale guerra e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, è sospesa la facoltà di pagare titoli di spesa dello Stato, mediante commutazione in vaglia cambiari della Banca d'Italia, a favore della persona del creditore o mediante accreditamento in conto corrente presso la Banca d'Italia, sia a favore della persona del creditore sia a favore di un determinato istituto di credito designato dal creditore stesso.

Art. 2.

La sospensione della facoltà di cui all'articolo precedente ha effetto anche per le domande relative ad operazioni già concesse e che si trovano tuttora in corso di esecuzione.

Qualora per disposizione di legge o di regolamento determinati enti siano tenuti ad affidare il servizio di cassa alla Banca d'Italia, i titoli di spesa a carico del bilancio dello Stato debbono essere quietanzati dai legali rappresentanti degli enti medesimi prima che si possa far luogo all'accreditamento in conto corrente.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto col 1° luglio 1942-XX e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1941-XX
Atti del Governo, registro 446, foglio 114. — MANCINI

REGIO DECRETO 23 aprile 1942-XX, n. 685.

Approvazione di alcune modificazioni allo statuto dell'Ente seme bietole zuccherine.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 25 marzo 1937, n. 553, con il quale fu giuridicamente riconosciuto l'Ente seme bietole zuccherine, approvandosi il relativo statuto;

Vista la domanda, con la quale la Confederazione fascista degli industriali e le due Confederazioni fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura — cui l'Ente suddetto aderisce — hanno chiesto, d'intesa, l'approvazione di alcune modifiche allo statuto dell'Ente stesso;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le modifiche allo statuto dell'Ente seme bietole zuccherine, nel senso che il testo del punto 1° dell'art. 4, il testo dell'art. 5, del 1° comma dell'art. 8, e dell'ultimo comma dell'art. 9 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 4, punto 1°: « dal vice presidente della Corporazione ortoflorofrutticola »;

Art. 5: « Il vice presidente della Corporazione ortoflorofrutticola è presidente di diritto dell'Ente e presiede il Consiglio ed il Comitato esecutivo.

Il Consiglio eleggerà nel proprio seno il vice-presidente dell'Ente »;

Art. 8, 1° comma: « Il Comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vice presidente e da due membri nominati dal Consiglio nel proprio seno ».

Art. 9, ultimo comma: « In caso di assenza od impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate interinalmente dal vice presidente ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, foglio 111. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 maggio 1942-XX, n. 686.

Variante al piano regolatore della città di Firenze per la sistemazione della zona di Monticelli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1924-II, n. 170, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, con il quale fu approvato il piano regolatore di ampliamento della città di Firenze;

Vista la domanda in data 29 agosto 1940-XVIII del podestà di Firenze intesa ad ottenere l'approvazione di una variante al detto piano regolatore, nella zona di Monticelli;

Visto il relativo piano;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono prodotte opposizioni;

Considerato che la presente variazione mira ad una notevole semplificazione nelle correnti del traffico e ad un sensibile miglioramento estetico in quanto pur mantenendo le strade esistenti o in via di formazione, viene ad eliminare due nodi multipli, ricorrendo da un lato allo spostamento della nuova strada progettata come collegante i nodi stessi e dall'altro ad una rettificazione della strada che il piano prevede dipartirsi in curva dal nodo superiore;

Considerato che la variante in parola appare quindi meritevole di approvazione;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto il voto n. 2220 del 31 ottobre 1941-XX del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la variante al piano regolatore della città di Firenze per la sistemazione della zona di Monticelli.

Per l'attuazione di tale variante rimane fermo il termine stabilito per il piano originario, giusta il R. decreto-legge 13 gennaio 1924-II, n. 170, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473.

Il detto piano di variante, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente, in iscala 1:2500 in data 26 aprile 1940-XVIII, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, foglio 103. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 maggio 1942-XX, n. 687.

Estensione alla Regia guardia di finanza delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1 della legge 29 gennaio 1942-XX, n. 64, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla Regia guardia di finanza sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito (Arma dei carabinieri Reali), approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, e successive modificazioni, vigenti anteriormente al 1° gennaio 1942-XX.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, foglio 102. — MANCINI

RELAZIONE e R. DECRETO 13 giugno 1942-XX, n. 688.

10ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1941-42.

Relazione dell'Eccellenza il Ministro Segretario di Stato per le finanze alla Maestà del RE IMPERATORE in udienza del 13 giugno 1942-XX, sul decreto che autorizza una decima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1941-42.

MAESTA',

Urgenti ed imprescindibili occorrenze rendono necessaria l'iscrizione delle seguenti somme negli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri:

Ministero delle finanze:

lire 2.548.310 per contributo all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta;

lire 200.000 per il funzionamento dei servizi inerenti alla confisca, requisizione e sequestro dei beni dei sudditi nemici.

Ministero della cultura popolare:

lire 750.000 per contributi per l'incremento delle attività teatrali;

lire 250.000 per la vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche nazionali.

A ciò si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio 1941-42 a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla contabilità generale dello Stato come al decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione di Vostra Maestà Imperiale

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1941-42 sono disponibili L. 8.559.137;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1941-42 è autorizzata una 10ª prelevazione nella somma di lire tre milioni settecentoquarantottomilatrecentodieci (L. 3.748.310) da inscriversi ai sottoindicati capitoli degli stati di previsione seguenti:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 43. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta	L.	2.548.310
Cap. n. 444-*octies* (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento dei servizi inerenti alla confisca, requisizione e sequestro dei beni dei sudditi nemici (Regi decreti 8 luglio 1938-XVI, numero 1415, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 566)	»	200.000
Ministero della cultura popolare:		
Cap. n. 6. — Contributi per l'incremento delle attività teatrali, cinematografiche, culturali e propagandistiche . .	L.	750.000
Cap. n. 33. — Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche, ecc.	»	250.000
Totale . . .	L.	3.748.310

Questo decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, foglio 116. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 giugno 1942-XX, n. 689.

Variazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1941-42 per restituzioni e rimborsi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 21 giugno 1941-XIX, n. 566;

Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1941-42 è introdotta la seguente variazione in aumento:

Cap. n. 270. — Restituzioni e rimborsi (tasse) . . . . L. 20.000.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, *foglio* 120. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 giugno 1942-XX, n. 690.

Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1941-42 per stipendi e pensioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 5 maggio 1941-XIX, n. 480, 9 maggio 1941-XIX, n. 500, e 15 maggio 1941-XIX, n. 498;
Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'educazione nazionale, dell'interno e dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1941-42 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero dell'educazione nazionale:

Cap. n. 181. — Indennità mensile al personale straordinario, ecc. . . . . L. 1.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 64. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, ecc. . . L. 16.500.000

Ministero dell'aeronautica:

Cap. n. 17. — Pensioni ai personali civili e militari . . . . L. 1.300.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, *foglio* 121. — MANCINI

RELAZIONE e R. DECRETO 21 giugno 1942-XX, n. 691.

11ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1941-42.

Relazione dell'Eccellenza il Ministro Segretario di Stato per le finanze alla Maestà del RE IMPERATORE in udienza del 21 giugno 1942-XX, sul decreto che autorizza una 11ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1941-42.

MAESTA',

Per fronteggiare talune sopravvenute esigenze dipendenti dalla istituzione degli Uffici distrettuali dell'Avvocatura dello Stato nel territorio del Governatorato della Dalmazia, nonchè per sostenere talune spese dipendenti dall'attuale stato di guerra, è necessario inscrivere in bilancio i fondi occorrenti.

A ciò si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1941-42 a norma delle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, come al decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione di Vostra Maestà Imperiale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1941-42 sono disponibili lire 4.810.827;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1941-42, è autorizzata una undecima prelevazione nella somma di lire trentamilacento (30.100) da inscriversi ai sottoindicati capitoli degli stati di previsione seguenti:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 141. — Assegni fissi per spese d'ufficio (Avvocatura dello Stato) . . . . L. 3.450
Cap. n. 142. — Fitto di locali (Avvocatura dello Stato) . . . . » 2.650

Ministero della marina:

Cap. n. 16. — Spese casuali . . . . . . » 24.000

Totale . . . L. 30.100

Questo decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Venezia, addì 21 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, *foglio* 119. — MANCINI

REGIO DECRETO 30 giugno 1942-XX, n. 692.

Modificazione al R. decreto 29 agosto 1941-XIX, n. 1072, che trasforma in annualità gli stanziamenti per opere di bonifica e miglioramento fondiario a pagamento non differito inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1941-42.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 5 maggio 1941-XIX, n. 431, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1941-42;

Vista la legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809, recante provvedimenti per il finanziamento delle spese straordinarie per opere pubbliche a pagamento non differito;

Visto il R. decreto 29 agosto 1941-XIX, n. 1072, con il quale gli stanziamenti di complessivi 675 milioni inscritti ai capitoli nn. 119 e 120 dell'indicato stato di previsione rispettivamente per le spese relative alle opere di bonifica e di miglioramento fondiario di competenza statale e per quelle analoghe di competenza privata da eseguirsi con il concorso dello Stato, sono stati trasformati in 30 annualità posticipate al tasso del 5,50 %, di L. 46.443.638,25 ciascuna, con scadenza dall'esercizio finanziario 1942-43 a quello 1971-72, in base alla facoltà stabilita dalla legge predetta;

Considerata la necessità di escludere da tale ratizzazione la complessiva somma di L. 1.260.000 di cui lire 1.070.000 per il capitolo n. 119 e L. 190.000 per quello n. 120;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dalla trasformazione in annualità trentennali posticipate disposta a norma della legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809, con il R. decreto 29 agosto 1941-XIX, n. 1072, per gli stanziamenti inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1941-42, per opere di bonifica e di miglioramento fondiario, è esclusa la complessiva somma di L. 1.260.000 di cui L. 1.070.000 per il capitolo n. 119 « Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc. » e lire 190.000 per quello n. 120 « Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario, ecc. » di detto stato di previsione.

Gli stanziamenti ratizzati ai termini della citata legge, per le opere suindicate restano quindi determinati in L. 673.740.000, corrispondenti, al tasso del 5,50 %, all'annualità trentennale posticipata di L. 46.356.943,45, decorrente dall'esercizio finanziario 1942-43.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL — PARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, *foglio* 125. — MANCINI

REGIO DECRETO 30 aprile 1942-XX.

Costituzione del Collegio arbitrale di 1° grado in L'Aquila per la risoluzione di controversie derivanti da terremoti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 5 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582, contenente norme per regolare l'esecuzione delle opere definitive nelle località colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915;

Visto l'art. 1 delle norme per il funzionamento dei Collegi arbitrali approvate con decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1330;

Visti i decreti emessi in data 10 marzo 1942-XX e 13 aprile 1942-XX rispettivamente dai Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;

Viste le deliberazioni in data 31 ottobre, 4, 5, 8 novembre e 15 dicembre 1941-XX emesse rispettivamente dalle Amministrazioni per le provincie di Ascoli Piceno, Pescara, Teramo, Campobasso, L'Aquila e Chieti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno al Sottosegretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale di 1° grado avente sede ne L'Aquila, di cui all'art. 5 comma 1° del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582, è composto per l'anno 1942-XX dei signori:

Barresi cav. uff. Giacomo, consigliere della Corte di appello de L'Aquila, presidente effettivo;

Masci cav. uff. Tomassino, consigliere della stessa Corte di appello, presidente supplente;

Brasile cav. uff. Pietro, ingegnere capo del Genio civile, arbitro ordinario, e Fraschetti comm. Aldo, primo ingegnere di sezione del Genio civile, arbitro supplente;

Ingegnere Marini Alessandro, arbitro ordinario, ed ingegnere Cimica Francesco, arbitro supplente di nomina dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno;

Ingegnere Menè Tommaso, arbitro ordinario ed ingegnere Martinez Bonifacio, arbitro supplente di nomina dell'Amministrazione provinciale di Pescara;

Ingegnere De Vico cav. Antonio, arbitro ordinario ed ingegnere Boldrini comm. Aldo, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Teramo;

Ingegnere Vacca Francesco, arbitro ordinario, ed ingegnere Leosini Massimo, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale de L'Aquila;

Ingegnere Schiavone cav. uff. Michelangelo, arbitro ordinario, ed ingegnere Pappalardi Silverio, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Campobasso;

Ingegnere Iavicoli cav. Ciro, arbitro ordinario, ed ingegnere Florio cav. Giuseppe, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Chieti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

GORLA — BUFFARINI — GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1942-XX
Registro 12 Lavori pubblici, foglio 364.

(2510)

REGIO DECRETO 15 maggio 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Piana » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 8 marzo 1942-XX, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « La Piana » riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Papararo Lucia fu Raffaele, livellaria al comune di Castelvolturno, al foglio di mappa 39, particella 81, per la superficie complessiva di Ha. 0.65.60 e con l'imponibile di L. 82.

Detto fondo confina con la proprietà Pavoncelli Conte Giuseppe di Nicola, livellario al comune di Castelvolturno, con la proprietà Pavoncelli Giuseppe di Nicola, usufruttario e figli nascituri proprietari, livellario al comune di Castelvolturno e col canale « Macedonio ».

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 12 aprile 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « La Piana » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 2000 (duemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1942-XX
Registro n. 12 Finanze, foglio n. 186. — D'ELIA

(2487)

REGIO DECRETO 15 maggio 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Madama Bianca » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 6 marzo 1942-XX, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Madama Bianca » riportato nel catasto del comune di S. Maria La Fossa, in testa alla ditta Fossataro Giovan Giuseppe fu Alessandro, al foglio di mappa 15, particella 3, per la superficie di Ha. 25.85.70 e con l'imponibile di L. 2844,27.

Il fondo sopradescritto confina con altre proprietà dello stesso Fossataro, con il « Lagno della Carità », con proprietà Castaldo Pasquale e con la strada comunale del Bosco.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 12 aprile 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Madama Bianca » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 95.000 (novantacinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1942-XX
Registro n. 12 Finanze, foglio n. 187. — D'ELIA

(2186)

REGIO DECRETO 26 maggio 1942-XX.

Rettifica del R. decreto 12 marzo 1942-XX relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, del motoveliero « Giuditta G. ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 12 marzo 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1942-XX, registro n. 1 Marina, foglio n. 253, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di alcune navi mercantili requisite e già inscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 12 marzo 1942-XX, relativo alla radiazione di alcune navi mercantili requisite e già inscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, è modificato nella parte riguardante il motoveliero *Giuditta G.* nel senso che alle parole « dalle ore 18 del 14 gennaio 1942 », sono sostituite le altre: « dalle ore 18 del 4 gennaio 1942 ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Torino, addì 26 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1942-XX
Registro n. 8 Marina, foglio n. 77.

(2543)

REGIO DECRETO 26 maggio 1942-XX.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria « navi onerarie » a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motoveliero *Jone,* di stazza lorda tonn. 47,27, iscritto al Compartimento marittimo di Chioggia al n. 244 di matricola: dalle ore 10 dell'8 aprile 1942;

Motoveliero *Anita,* di stazza lorda tonn. 43,26, iscritto al Compartimento marittimo di Trieste al n. 67 di matricola: dalle ore 12 del 15 aprile 1942;

Motoveliero *Maria Camali,* di stazza lorda tonnellate 196,31, iscritto al Circondario marittimo di Lussino al n. 142 di matricola: dalle ore 11 del 4 aprile 1942;

Motoveliero *Vittoria Lucia*, di stazza lorda tonnellate 44, 94, iscritto al Compartimento marittimo di Venezia al n. 522 di matricola: dalle ore 10 del 15 aprile 1942;

Trabaccolo con motore ausiliario *Livia D.*, di stazza lorda tonn. 42,17, iscritto al Compartimento marittimo di Chioggia al n. 38 di matricola: dalle ore 17 del 27 marzo 1942;

Trabaccolo con motore ausiliario *De Amicis*, di stazza lorda tonn. 32,52, iscritto al Compartimento marittimo di Rimini al n. 618 di matricola: dalle ore 12 del 3 aprile 1942;

Trabaccolo con motore ausiliario *Primavera*, di stazza lorda tonn. 37,86, iscritto al Circondario marittimo di Lussimpiccolo al n. 110 di matricola: dalle ore 10 del 7 aprile 1942;

Trabaccolo con motore ausiliario *Raffaella*, di stazza lorda tonn. 52,15, iscritto al Compartimento marittimo di Ravenna al n. 58 di matricola: dalle ore 8 del 4 aprile 1942;

Trabaccolo con motore ausiliario *Nazario Sauro*, di stazza lorda tonn. 48,26, iscritto al Compartimento marittimo di Rimini al n. 407 di matricola: dalle ore 11 del 7 aprile 1942;

Trabaccolo con motore ausiliario *Nettuno*, di stazza lorda tonn. 33,55, iscritto all'Ufficio marittimo locale di Fano al n. 278 del reg. galleggianti: dalle ore 12 dell'8 aprile 1942;

Mototrabaccolo *Saverio Mario*, di stazza lorda tonnellate 43,38, iscritto al Compartimento marittimo di Bari al n. 890 di matricola: dalle ore 8 del 5 aprile 1942;

Trabaccolo in legno con motore ausiliario *Buenos Ayres II*, di stazza lorda tonn. 47,93, iscritto al Compartimento marittimo di Trieste al n. 51 di matricola: dalle ore 17 del 28 marzo 1942;

Trabaccolo in legno con motore ausiliario *Flavio Gioia*, di stazza lorda tonn. 49,95, iscritto al Compartimento marittimo di Trieste al n. 17 di matricola: dalle ore 18 del 28 marzo 1942;

Motopeschereccio *Cinzia*, di stazza lorda tonn. 71,18, iscritto al Compartimento marittimo di Livorno al n. 261 di matricola: dalle ore 12 del 4 aprile 1942;

Motopeschereccio *Nuovo S. Giovanni*, di stazza lorda tonn. 13,08, iscritto al Compartimento marittimo di Bari al n. 804 di matricola: dalle ore 8 del 28 marzo 1942;

Motocisterna *Ennio*, di stazza lorda tonn. 464, iscritto al Compartimento marittimo di Genova al numero 2195 di matricola: dalle ore 18 del 12 aprile 1942;

Motocisterna *Lombardi*, di stazza lorda tonnellate 169,09, iscritta al Compartimento marittimo di Venezia al n. 330 di matricola: dalle ore 8 dell'11 marzo 1942;

Brigantino goletta con motore ausiliario *Sempre Avanti*, di stazza lorda tonn. 134,66, iscritto al Compartimento marittimo di Trapani al n. 96 di matricola: dalle ore 12 del 4 marzo 1942;

Nave goletta con motore ausiliario *Albina*, di stazza lorda tonn. 222,97, iscritta al Compartimento marittimo di Torre del Greco al n. 1288 di matricola: dalle ore 11 del 6 febbraio 1942;

Pirocisterna *Tevere*, di stazza lorda tonn. 74,66, iscritta al Compartimento marittimo di Genova al n. 234 del registro del Consorzio autonomo del porto di Genova: dalle ore 10 del 10 dicembre 1941;

Piroscafo *Dubrovnik*, di stazza lorda tonn. 1036,07, iscritto al Compartimento marittimo di Ragusa al n. 193 di matricola: dalle ore zero del 1° marzo 1942;

Veliero con motore ausiliario *Villa in mare*, di stazza lorda tonn. 41,31, iscritto al Compartimento marittimo di Rimini al n. 572 di matricola: dalle ore 10 del 7 aprile 1942;

Trabaccolo con motore ausiliario *Buonavia*, di stazza lorda tonn. 29,25, iscritto al n. 386 del registro galleggianti dell'Ufficio circondariale marittimo di Pirano: dalle ore 10 del 7 aprile 1942.

Il nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Torino, addì 26 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1942-XX
Registro n. 8 Marina, foglio n. 97.

(2542)

REGIO DECRETO 26 maggio 1942-XX.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, numero 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria scorta a convogli, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motorimorchiatore *Pilota N/2,* di stazza lorda tonn. 19,69, iscritto al Compartimento marittimo di Venezia al n. 513 del registro galleggianti: dalle ore 10 del 19 marzo 1942;

Piroscafo *Giovanni Franchini*, di stazza lorda tonnellate 110, iscritto al Compartimento marittimo di Sebenico al n. 60 delle matricole del piccolo cabotaggio: dalle ore zero dell'8 marzo 1942;

Piroscafo *Cattaro,* di stazza lorda tonn. 1275, iscritto al Compartimento marittimo di Spalato al n. 9 di matricola: dalle ore zero del 13 marzo 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Torino, addì 26 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1942-XX
Registro n. 8 *Marina, foglio n.* 98.

(2539)

REGIO DECRETO 26 maggio 1942-XX.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, numero 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria dragamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motopeschereccio *Maria Concetta,* di stazza lorda tonn. 27,12, iscritto al Compartimento marittimo di Ancona al n. 781 di matricola: dalle ore 11 del 5 febbraio 1942;

Motopeschereccio *Orione,* di stazza lorda tonnellate 36,13, iscritto al Compartimento marittimo di Bari al n. 1030 di matricola: dalle ore 8 del 13 marzo 1942;

Motopeschereccio *Antonio,* di stazza lorda tonnellate 19,55, iscritto al Compartimento marittimo di Napoli al n. 864 di matricola: dalle ore 12 del 30 marzo 1942;

Motogoletta a palo *Aeolus,* di stazza lorda tonnellate 348,66, iscritta al Compartimento marittimo di Roma al n. 149 di matricola: dalle ore 16 del 12 febbraio 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Torino, addì 26 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1942-XX
Registro n. 8 *Marina, foglio n.* 96.

(2541)

REGIO DECRETO 26 maggio 1942-XX.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, numero 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella ca-

tegoria, navi da crociera, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Piroscafo *Adriatico*, di stazza lorda tonn. 387, iscritto al Compartimento marittimo di Spalato al n. 82 di matricola: dalle ore zero del 18 aprile 1942;

Piroscafo *Principessa Mafalda*, di stazza lorda tonnellate 458,58, iscritto al Compartimento marittimo di Napoli al n. 17 di matricola: dalle ore 8 del 9 aprile 1942;

Goletta con motore ausiliario *Due Sorelle*, di stazza lorda tonn. 44,56, iscritta al Compartimento marittimo di Torre del Greco al n. 1313 di matricola: dalle ore 11 del 12 aprile 1942;

Veliero con motore ausiliario *Gennarino P.*, di stazza lorda tonn. 88,84, iscritto al Compartimento marittimo di Gaeta al n. 443 di matricola: dalle ore 8 dell'8 aprile 1942;

Motonave *Maria Gabriella*, di stazza lorda tonnellate 288,08, iscritta al Compartimento marittimo di Venezia al n. 331 di matricola: dalle ore 12 del 5 febbraio 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Torino, addì 26 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1942-XX
Registro n. 8 Marina, foglio n. 95.

(2540)

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 21 giugno 1942-XX.

Istituzione di due Sezioni del Tribunale militare territoriale di guerra di Albania.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 17 e 20 del Codice penale militare di guerra;

Ordina:

Art. 1.

Sono istituite due Sezioni del Tribunale militare territoriale di guerra di Albania, con sede, rispettivamente, a Scutari e a Korcia.

Appartiene alla Sezione di Scutari la cognizione dei reati, soggetti alla giurisdizione penale militare di guerra, commessi nel territorio delle prefetture di Scutari, Kukes, Pec, Prizren e Pristina.

Appartiene alla Sezione di Korcia la cognizione dei reati predetti, commessi nel territorio delle prefetture di Korcia e Dibra e delle sottoprefetture di Librazhd, di Peskopia e di Zerqani.

Quando particolari ragioni lo richiedano, il Comandante superiore delle Forze armate d'Albania può disporre, con proprio decreto, sentito il procuratore militare del Re Imperatore del Tribunale militare territoriale di guerra d'Albania in Tirana, la rimessione a detto Tribunale di procedimenti di competenza delle Sezioni.

Art. 2.

Ciascuna delle Sezioni indicate nell'articolo precedente è composta:

1) di un presidente avente grado di colonnello o tenente colonnello;

2) di uno o più giudici relatori;

3) di dodici giudici, ufficiali delle Forze armate dello Stato, di cui almeno tre ufficiali superiori e gli altri capitani o ufficiali di grado corrispondente.

Art. 3.

Le funzioni di pubblico ministero presso le Sezioni indicate nell'art. 1 sono esercitate da un vice procuratore militare del Re Imperatore e da uno o più sostituti.

Art. 4.

Per la nomina del presidente e dei giudici delle Sezioni indicate nell'art. 1 e per la designazione del personale occorrente per il funzionamento degli uffici del pubblico ministero, d'istruzione e di cancelleria si osservano le disposizioni vigenti per il Tribunale militare territoriale di guerra di Albania.

Il Comandante superiore Forze armate Albania, sentito il procuratore militare del Re Imperatore del Tribunale militare territoriale di guerra d'Albania in Tirana, può destinare, temporaneamente, con suo decreto, alle Sezioni di Scutari e di Korcia i giudici relatori e gli ufficiali addetti agli uffici del pubblico ministero, d'istruzione e di cancelleria del Tribunale predetto, e viceversa, assegnando, ove occorra, ai magistrati funzioni diverse da quelle originariamente conferite.

Art. 5.

Per la composizione del collegio giudicante delle Sezioni indicate nell'art. 1 e, in generale, per il funzionamento delle Sezioni medesime, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per il Tribunale militare territoriale di guerra d'Albania.

Tuttavia per i procedimenti di competenza delle Sezioni predette, il Comandante superiore Forze armate Albania ha facoltà di delegare, in tutto o in parte, le proprie attribuzioni ad alcuno dei comandanti delle grandi unità dislocate nella circoscrizione di ciascuna Sezione: ferma la disposizione del secondo comma dell'art. 245 del Codice penale militare di guerra.

Art. 6.

Il procuratore militare del Re Imperatore del Tribunale militare territoriale di guerra d'Albania in Tirana, esercita, alla dipendenza e sotto la direzione del procuratore generale militare del Re Imperatore, la sorveglianza sull'amministrazione della giustizia militare anche presso le Sezioni prevedute dall'art. 1.

Art. 7.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 21 giugno 1942-XX

MUSSOLINI

(2566)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 22 dicembre 1941-XX.

Concessione di piscicoltura al sig. Pollacci Gino, in un tratto del torrente Negrone.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, numero 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1940-XVIII;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con il R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604 e 2 del R. decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926-IV, in *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre stesso anno, n. 290, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda del prof. comm. Gino Pollacci, diretta ad ottenere la concessione di piscicoltura di un tratto delle acque dei torrenti Negrone e Corvo;

Sentiti i pareri del Regio stabilimento ittiogenico di Brescia, dell'Intendenza di finanza di Cuneo, e dell'Ufficio del genio civile di Cuneo e Imperia;

Presa visione del deposito di lire duecento in numerario (quietanza n. 48/52347 di pos. del 1° settembre 1941-XIX) effettuato alla Sezione della Regia tesoreria provinciale di Pavia - Servizio depositi della Cassa depositi e prestiti, a garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione;

Visto il disciplinare di concessione in data 21 novembre 1941-XX, stipulato presso la prefettura di Cuneo, e l'annessa planimetria facente parte integrante del medesimo, nella quale la zona acquea da riservare risulta delimitata;

Decreta:

Le acque del torrente Negrone, limitatamente alla metà sinistra dalle Selle Vecchie alla confluenza del Corvo e per tutta la sua estenzione dalla confluenza del Corvo al Passo della Fascette, e quelle del torrente Corvo, limitatamente alla metà destra, dalle origini alla confluenza nel Negrone scorrenti nel territorio dei comuni di Briga Marittima, Mendatica e Montegrosso - vengono date in concessione di piscicoltura al prof. comm. Gino Pollacci fu Egidio, residente a Pavia.

La concessione, che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso, avrà la durata di anni quindici, a decorrere dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento del canone annuo anticipato di L. 100 (cento), nonchè alla piena osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'iscrizione del credito relativo.

I Prefetti delle provincie di Cuneo e di Imperia sono incaricati della esecuzione del decreto, previa pubblicazione sul Foglio degli annunzi legali delle rispettive provincie.

Roma, addì 22 dicembre 1941-XX

p. Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

(2498)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 28 maggio 1942-XX.

Costituzione del Comitato tecnico corporativo per lo studio e la preparazione di un piano di espansione commerciale vetraria e ceramica e per la disciplina delle importazioni e delle esportazioni nel quadro degli Accordi economici internazionali.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 9 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione del vetro e della ceramica;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, che riforma il Consiglio della Corporazione del vetro e della ceramica, in conformità della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, concernente la riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, che nomina i membri del Consiglio della Corporazione del vetro e della ceramica e viste le sue successive modificazioni;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Su proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

È costituito presso la Corporazione del vetro e della ceramica il Comitato tecnico corporativo per lo studio e la preparazione di un piano di espansione commerciale vetraria e ceramica e per la disciplina delle importazioni e delle esportazioni nel quadro degli Accordi economici internazionali.

Art. 2.

Il Comitato è presieduto dal Consigliere nazionale Giuseppe Attilio Fanelli, vice presidente della Corporazione del vetro e della ceramica, che può essere sostituito in caso di assenza o di impedimento dal Consigliere nazionale Milziade Magnini.

Esso è composto dai seguenti membri:

Dott. Ferlech Giuseppe, in rappresentanza dell'Ufficio trattati del Ministero scambi e valute;

Dott. Caruso Giacomo, in rappresentanza della Direzione generale dei servizi esportazioni del Ministero scambi e valute;

Dott. Ciucci Vespuccio, in rappresentanza dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Dott. Padellaro Antonio, in rappresentanza del Segretariato generale delle Corporazioni;

Cons. naz. Gerosa Antonio, dott. Lombardi Vittorio, dott. Bergonzi Pietro, in rappresentanza della Federazione nazionale fascista degli industriali del vetro e della ceramica;

Dott. Pilolli Lorenzo, dott. Sanesi Tommaso, dott. Olo Nunzi, in rappresentanza della Federazione nazionale fascista lavoratori industrie vetro e ceramica;

Dott. Alesi Vincenzo, Cons. naz. Piccinato Ottorino, dott. Fezzi Vittorio, in rappresentanza della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;

Cons. naz. Valeri Valerio, dott. Montedoro Giovanni, dott. Baroni Vittorio, in rappresentanza della Federazione nazionale fascista dei commercianti del vetro e della ceramica;

Prof. Passardi Vitagliano, esperto della Corporazione del vetro e della ceramica.

Art. 3.

Le funzioni di segreteria sono esercitate dal fascista Pollone Luciano e dal dott. Pelizza Aldo.

Roma, addì 28 maggio 1942-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

(2555)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1942-XX.
Sottoposizione a sindacato della Società nazionale per l'incremento della razza canina da corsa, con sede a Roma, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società nazionale per l'incremento della razza canina da corsa, con sede in Roma, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, in quanto nell'azienda sono rappresentati interessi di sudditi di nazionalità nemica;

Ritenuto che è opportuno sottoporre la predetta azienda a sindacato, ai sensi del citato Regio decreto-legge;

Decreta:

La Società nazionale per l'incremento della razza canina da corsa, con sede in Roma, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il gr. uff. prof. avv. Angelo Mariotti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 maggio 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(2489)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1942-XX.
Censimento del bestiame bovino, bufalino, equino, ovino, caprino e suino esistente nel Regno alla mezzanotte del 20 luglio 1942-XX.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FINANZE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra;

Ritenuta l'urgente necessità per causa derivante dallo stato di guerra, ai fini del migliore indirizzo della produzione e della disciplina dei consumi, di accertare l'attuale consistenza del patrimonio zootecnico, mediante censimento generale del bestiame bovino, bufalino, equino, ovino, caprino e suino esistente alla mezzanotte del 20 luglio 1942-XX nel territorio del Regno;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque detiene alla mezzanotte del 20 luglio 1942 capi di bestiame bovino, bufalino, equino, ovino, caprino e suino è tenuto a farne denuncia al podestà del Comune nel cui territorio trovasi il bestiame predetto.

Art. 2.

L'organizzazione del censimento, il controllo delle denuncie e l'elaborazione dei risultati sono affidati all'Ufficio centrale di statistica per l'alimentazione ed i consumi industriali, che si avvarrà, per l'esecuzione dell'indagine, dell'opera dei Comuni.

Art. 3.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto ed a quelle emanate nell'esercizio dei compiti affidatigli dall'Ufficio centrale di statistica per l'alimentazione ed i consumi industriali, sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, e del R. decreto-legge 11 giugno 1942-XX, n. 584.

Roma, addì 25 giugno 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

(2557)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1942-XX.
Approvazione dei modelli da usarsi per le comunicazioni allo Schedario generale dei titoli azionari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96, recante la nominatività obbligatoria dei titoli azionari;

Visto il R. decreto 29 marzo 1942-XX, n. 239, con il quale sono state emanate le norme interpretative, integrative e complementari del R. decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96;

Ritenuto la necessità di rendere note le caratteristiche dei modelli da usare per le comunicazioni da farsi allo Schedario generale dei titoli azionari ai sensi degli articoli 36, 37, 38 e 39 del citato R. decreto 29 marzo 1942, n. 239.

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli allegati modelli da usarsi, per le comunicazioni allo Schedario generale dei titoli azionari, da coloro cui spetta provvedere alle comunicazioni stesse ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 giugno 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

MINISTERO DELLE FINANZE - SEZIONE CENTRALE ANAGRAFE TRIBUTARIA - SCHEDARIO GENERALE TITOLI AZIONARI

S. G. T. - MOD. 1 (*Testa*)

SIGLA . . . . NATURA DELLA SOCIETÀ . . . . SEDE SOCIALE . . . .

MATRICOLA
N. . . . .

DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ . . . .

CAPITALE SOTTOSCRITTO . . . . CAPITALE VERSATO . . . . N. AZIONI . . . . VAL. NOM. . . . .

Elenco delle azioni nominative risultanti dal libro dei soci al . . . . e di quelle presentate alla conversione entro tale data.

Pag. N. . . . . .

CARICO								SCARICO						
N. d'ordine — N. matricolare	ENTE O PERSONA CUI SONO INTESTATE LE AZIONI	Nazionalità	N. e data operazione carico	AZIONI POSSEDUTE				N. e data operazione scarico	Causale	AZIONI TRASFERITE				N. d'ordine carico successivo
				Specie	Numero	Valore nominale complessivo	Vincoli reali			Specie	Numero	Valore nominale complessivo	Vincoli reali	
N.	*Titolare* (1)													
	. . . .													
	. . . .													
	Domicilio													
	Via													
N.	*Titolare* (1)													
	. . . .													
	. . . .													
	Domicilio													
	Via													
N.	*Titolare* (1)													
	. . . .													
	. . . .													
	Domicilio													
	Via													
			TOTALE . . .		. . .	. . . . .	. . . .							

(1) Nel caso di titoli posseduti in garanzia, al nome del titolare va fatto seguire quello del detentore (art. 18 R. Decreto 29-3-1942, n. 239).

N. B. - Gli spazi interlineati in grassetto sono riservati allo schedario.

cm. 25

cm. 41

MOD. 1 (Teste) *verso*

MINISTERO DELLE FINANZE - SEZIONE CENTRALE ANAGRAFE TRIBUTARIA - SCHEDARIO GENERALE TITOLI AZIONARI

S. G. T. - MOD. 1 (*intercalare*)

Pag. N.

N. d'ordine — N. matricolare	CARICO — Ente o persona cui sono intestate le azioni	Nazionalità	N. e data operazione carico	Azioni possedute — Specie	Azioni possedute — Numero	Azioni possedute — Valore nominale complessivo	Azioni possedute — Vincoli reali	SCARICO — N. e data operazione scarico	Causale	Azioni trasferite — Specie	Azioni trasferite — Numero	Azioni trasferite — Valore nominale complessivo	Azioni trasferite — Vincoli reali	N. d'ordine carico successivo
N.	*Titolare* (1) .... *Domicilio* .... *Via*													
N.	*Titolare* (1) .... *Domicilio* .... *Via*													
N.	*Titolare* (1) .... *Domicilio* .... *Via*													
N.	*Titolare* (1) .... *Domicilio* .... *Via*													
			TOTALE ...											

(1) Nel caso di titoli posseduti in garanzia, al nome del titolare va fatto seguire quello del detentore (art. 18 R. D. 29-3-1942, n. 239).

N. B. — Gli spazi interlineati in grassetto sono riservati allo schedario.

cm. 25 — cm. 41

MOD. 1 (*verso* del modello intercalare)

← cm. 25 →

MINISTERO DELLE FINANZE - SEZIONE CENTRALE ANAGRAFE TRIBUTARIA - SCHEDARIO GENERALE TITOLI AZIONARI

S. G. T. - MOD. 1 (*intercalare*)

Pag. N.

N. d'ordine — N. matricolare	ENTE O PERSONA CUI SONO INTESTATE LE AZIONI	Nazionalità	N. e data operazione carico	AZIONI POSSEDUTE				N. e data operazione scarico	* Causale	AZIONI TRASFERITE				N. d'ordine carico successivo
				Specie	Numero	Valore nominale complessivo	Vincoli reali			Specie	Numero	Valore nominale complessivo	Vincoli reali	
N.	*Titolare* (1) … … *Domicilio* … *Via* …													
N.	*Titolare* (1) … … *Domicilio* … *Via* …													
N.	*Titolare* (1) … … *Domicilio* … *Via* …													
N.	*Titolare* (1) … … *Domicilio* … *Via* …													
			TOTALE …											

(1) Nel caso di titoli posseduti in garanzia al nome del titolare va fatto seguire quello del detentore (art. 18 R. D. 29-3-1942, n. 239).

N. B. - Gli spazi interlineati in grassetto sono riservati allo schedario.

← cm. 41 →

MOD. 1 - *Retro* del modello (*teste*) e *retro* del modello (*intercalare*)

MINISTERO DELLE FINANZE - SEZIONE CENTRALE ANAGRAFE TRIBUTARIA - SCHEDARIO GENERALE TITOLI AZIONARI

S. G. T. - MOD. 2 (*Teste*)

SIGLA . . . . NATURA DELLA SOCIETÀ . . . . SEDE SOCIALE . . . .

MATRICOLA N. . . . .

DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ . . . .

CAPITALE SOTTOSCRITTO . . . . CAPITALE VERSATO . . . . N. AZIONI . . . . VAL. NOM. . . . .

Elenco delle azioni presentate alla conversione posteriormente al 30 Giugno 1942-XX

Pag. N . . . .

				CARICO						SCARICO						
				AZIONI PRESENTATE				SANZIONI — N. e data della quietanza di versamento				AZIONI TRASFERITE				
N. d'ordine — N. matricolare	ENTE O PERSONA CHE HA CHIESTO LA CONVERSIONE	Data della richiesta	N. e data operazione carico	Specie	Numero	Valore nominale complessivo	Vincoli reali	dei frutti devoluti allo Stato	della pena pecuniaria	N. e data operazione	Causale	Specie	Numero	Valore nominale complessivo	Vincoli reali	N. d'ordine carico successivo
N.	*Titolare* (1) . . . . *Domicilio* . . . . *Nazionalità*	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
N.	*Titolare* (1) . . . . *Domicilio* . . . . *Nazionalità*	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
N.	*Titolare* (1) . . . . *Domicilio* . . . . *Nazionalità*	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .
			TOTALE . . .		. . .	. . .	. . .	. . .	. . .							

(1) Nel caso di possesso di titoli in garanzia, al nome del titolare dovrà farsi seguire quello dal detentore (art. 18 R. D. 29-3-42-XX).

N. B. - Gli spazi interlineati in grassetto sono riservati allo schedario.

cm. 25 — cm. 41

MOD. 2 (Teste) *verso*

S. G. T. - Mod. 2 (*intercalare*)

MINISTERO DELLE FINANZE - SEZIONE CENTRALE ANAGRAFE TRIBUTARIA - SCHEDARIO GENERALE TITOLI AZIONI

Pag. N	CARICO									SCARICO						
				AZIONI PRESENTATE				SANZIONI N. e data della quietanza di versamento				AZIONI TRASFERITE				
N. d'ordine — N. matricolare	ENTE O PERSONA CHE HA CHIESTO LA CONVERSIONE (1)	Data della richiesta	N. e data operazione carico	Specie	Numero	Valore nominale complessivo	Vincoli reali	dei frutti devoluti allo Stato	della pena pecuniaria	N. e data operazione	Causale	Specie	Numero	Valore nominale complessivo	Vincoli reali	N. d'ordine carico successivo
N.	*Titolare* (1)															
	Domicilio															
	Nazionalità															
N.	*Titolare* (1)															
	Domicilio															
	Nazionalità															
N.	*Titolare* (1)															
	Domicilio															
	Nazionalità															
N.	*Titolare* (1)															
	Domicilio															
	Nazionalità															
			TOTALE . . .													

(1) **Nel caso di possesso di titoli in garanzia, al nome del titolare dovrà farsi seguire quello del detentore (art. 1 R. D. 29-3-42-XX).**

N. B. — Gli spazi interlineati in grassetto sono riservati allo schedario.

← cm. 41 →

← cm. 25 →

Mod. 2 — *Retro del modello (Teste) e retro modello (intercalare)*

MINISTERO DELLE FINANZE - SEZIONE CENTRALE ANAGRAFE TRIBUTARIA - SCHEDARIO GENERALE TITOLI AZIONARI

cm. 25

S. G. T. - MOD. 2 (*intercalare*)

Pag. N.

N. d'ordine — N. matricolare	ENTE O PERSONA CHE HA CHIESTO LA CONVERSIONE (1)	Data della richiesta	N. e data operazione carico	CARICO — AZIONI PRESENTATE: Specie	Numero	Valore nominale complessivo	Vincoli reali	SANZIONI — N. e data della quietanza di versamento: dei frutti devoluti allo Stato	della pena pecuniaria	SCARICO — N. e data operazione	Causale	AZIONI TRASFERITE: Specie	Numero	Valore nominale complessivo	Vincoli reali	N. d'ordine carico successivo
N.	*Titolare* (1)															
	Domicilio															
	Nazionalità															
N.	*Titolare* (1)															
	Domicilio															
	Nazionalità															
N.	*Titolare* (1)															
	Domicilio															
	Nazionalità															
N.	*Titolare* (1)															
	Domicilio															
	Nazionalità															
			TOTALE . . .													

(1) Nel caso di possesso di titoli in garanzia, al nome del titolare dovrà farsi seguire quello del detentore (art. 18 R. D. 29-3-42-XX).

N. B. - Gli spazi interlineati in grassetto sono riservati allo schedario.

cm. 41

MOD. 2 - *Retro* del modello (*Teste*) e *retro* modello (*intercalare*)

MINISTERO DELLE FINANZE — SEZIONE CENTRALE ANAGRAFE TRIBUTARIA — SCHEDARIO PER TITOLI AZIONARI

S. G. T. - Mod. 3.

Progressivo N. . . . .

Registro giorn. N. . . .

Girante o datore a riporto

. . . .

Domicilio . . . . . .

Nazionalità . . . . .

Giratario o prenditore a riporto . . . .

. . . .

Domicilio. . . . . . .

Nazionalità. . . . . .

Data comunicazione allo Schedario generale titoli azionari.

li. . . . . . . N° . . .

← cm. 7 →

S. G. T. - Mod. 3.

Progressivo N°. . . . .

Registro giorn. N° . . .

Girante N.

. . . .

Domicilio . . . . . .

Nazionalità . . . . .

Datore a riporto N.

. . . .

Domicilio . . . . . .

Nazionalità . . . . .

Ai sensi dell'art. 2 del R. D. 29-3-1942-XX, N° 239, si dichiara che il trasferimento . . . . prende origine da operazione di riporto e che il datore a riporto è . . . .

li . . . . .19. .

Il girante

. . . .

(Spazio riservato per la intestazione della persona o ente che autentica la girata)

AZIONI TRASFERITE PER . . . .

Società emittente	N° matricola società	N° registro società	Specie	Quantità	Valore nominale	Vincoli reali e annotazioni pegno	Data trasferimento

N. . . . . li . . . . 194 . .

AL MINISTERO DELLE FINANZE
Sezione centrale anagrafe tributaria
Schedario generale titoli azionari
ROMA

Si trasmette ai sensi dell'art. 38 del R. D. 29-3-1942-XX, n. 239.

Bollo di chi autentica la girata

. . . .
(firma)

Ricevuta allo Schedario	
Data	N.
Firma.	

Giratario N.

. . . .

Domicilio . . . . . .

Nazionalità . . . . .

Prenditore a riporto N.

. . . .

Domicilio . . . . . .

Nazionalità . . . . .

N. B. — Gli spazi interlineati in grassetto sono riservati allo Schedario

← cm. 21 →

S. G. T. - Mod. 3.

MINISTERO DELLE FINANZE
—
Sezione centrale anagrafe tributaria
Schedario generale titoli azionari

Al. . . . .

. . . .

(Intestazione di chi autentica la girata)

RICEVUTA

per la comunicazione di cui al:

Progressivo N . . .

Registro giornale N. . . . .

Roma, li

. . . .
(Firma)

Bollo dello Schedario

← cm. 7 →

cm. 20

ALLEGATO V.

(1) . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

LIBRO GIORNALE

delle autenticazioni delle girate sui titoli azionari nominativi

(art. 28 R. D. 29 marzo 1942-XX, n. 239)

Al . . . .
. . . .
. . . .

Si chiede la vidimazione del presente registro ai sensi di legge.

. . . . . li . . . . 19 . . . . .

IL . . . .

Il . . . .
per la vidimazione del presente registro delega il . . . .
. . . .

. . . . li . . . . . . 19 . . . . IL . . . .

NOTE — (1) Intestazione del notaio, agente di cambio, azienda di credito che effettua l'autenticazione dei trasferimenti.

Vidimazione . . . . - *Pag. N.* . . . .

N. progressivo dell'operazione	Data operazione			Parti contraenti		Natura operazione (2)	Titoli oggetto dell'operazione					Comunicazioni schedario *		Specifica compensi
	g.	m.	a.	GIRANTE (1) O DATORE A RIPORTO	GIRATARIO (1) O PRENDITORE A RIPORTO		Società emittente	Specie delle azioni	Quantità	Valore nominale	Vincoli reali annotazioni di pegno	N.	Data	
						TOTALE...							TOTALE...	

(1) Cognome, nome, paternità, ditta o denominazione dell'ente — domicilio o sede principale — nazionalità.
(2) Girata di trasferimento, per procura, per garanzia, contratto di riporto.

(Ultima pagina del Libro giornale).

Si compone di N. . . . . fogli.

. . . . , li . . . . 19 . . . . .

Il . . . .

(2544)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1942-XX.

Disposizioni relative all'obbligo, per i pastifici, della tenuta del libro di carico e scarico.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito con modificazione nella legge 24 aprile 1941, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Ritenuta la necessità di modificare le modalità di registrazione presso i pastifici di cui al decreto Ministeriale 22 settembre 1941-XIX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 26 settembre 1941-XIX);

Decreta:

Art. 1.

È fatto obbligo a tutti gli esercenti i pastifici di adottare, con decorrenza dal 1° luglio 1942-XX, in sostituzione del libro di carico e scarico di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 22 settembre 1941-XIX, il nuovo libro per il « Movimento degli sfarinati, della pasta e degli scarti », redatto in conformità al modello stabilito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e distribuito a cura dell'Ufficio distribuzione cereali, farine e paste; in detto modello saranno anche contenute le prescrizioni ed istruzioni necessarie per la tenuta del libro, la cui osservanza è obbligatoria.

Da ogni foglio del predetto libro devono essere ricavate, col sistema del ricalco, tre copie costituenti le denuncie da trasmettere il 1° di ogni mese, a decorrere dal 1° agosto 1942-XX, rispettivamente all'Ufficio distribuzione cereali, farine e paste con sede a Roma, nonchè alla Sezione dell'alimentazione e all'Unione fascista degli industriali, della Provincia nel cui territorio hanno sede i pastifici.

Art. 2.

Le registrazioni sul libro di carico e scarico devono essere effettuate giornalmente, sia per il carico degli sfarinati che per lo scarico della pasta e degli scarti non atti all'alimentazione umana.

Alla fine di ogni mese, a decorrere dal 31 luglio 1942, gli esercenti i pastifici hanno l'obbligo di determinare la situazione degli sfarinati lavorati nel mese, nonchè delle rimanenze di pasta e di scarti, indicando i quantitativi di pasta prodotti. A tale scopo dovranno essere effettuate apposite registrazioni nella parte riassuntiva del foglio mensile del libro di carico e scarico.

Art. 3.

Agli esercenti i pastifici, inoltre, incombe l'obbligo di compilare giornalmente, con decorrenza dal 1° luglio 1942-XX, le bollette di entrata e uscita delle materie prime e dei prodotti. Tali bollette, redatte in conformità ai modelli prescritti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, saranno distribuite a cura dell'Ucefap predetto, che è autorizzato a richiedere, per speciali esigenze, la compilazione delle stesse bollette anche per periodi di tempo anteriori al 1° luglio predetto.

Per ogni tipo di bolletta è previsto un determinato numero di copie, da ricavare col sistema del ricalco, che gli esercenti i pastifici hanno l'obbligo di spedire, entro il giorno successivo a quello della compilazione, agli Uffici ed Enti interessati indicati sulle copie stesse.

Art. 4.

È abrogato il decreto Ministeriale 22 settembre 1941 e tutte le altre disposizioni contrastanti con quelle di cui al presente decreto.

Art. 5.

Le infrazioni al presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, e del R. decreto-legge 11 giugno 1942-XX, n. 584.

Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1942-XX.

Roma, addì 26 giugno 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

(2560)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1942-XX.

Sottoposizione al visto del sindacatore delle azioni della Società anonima giunti per tubazioni, con sede a Milano.

I MINISTRI PER LE FINANZE E PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 12 e 13 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le azioni della Società anonima giunti per tubazioni, Milano, via Procaccini n. 60, posta sotto sindacato con decreto 15 novembre 1940-XIX;

Decretano:

Entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i possessori delle azioni della Società anonima giunti per tubazioni Milano dovranno presentarle, sotto la loro responsabilità, al visto del sindacatore, Consigliere nazionale Arnaldo Sertoli, presso la sede della Società, in Milano, via Procaccini n. 60.

Nell'espletamento del suddetto incarico il sindacatore dovrà osservare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 avanti citati, tenendo presente che il visto dovrà, altresì, essere negato alle azioni che risultassero avere appartenuto a persone di nazionalità nemica posteriormente al 31 agosto 1939-XVII, salve le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà pubblicato nei quotidiani il « Popolo d'Italia » e il « Sole », editi a Milano.

L'esecuzione del presente decreto è affidata al sindacatore della Società anonima giunti per tubazioni, Milano, Consigliere nazionale Arnaldo Sertoli.

Roma, addì 31 maggio 1942-XX

p. *Il Ministro per le finanze*
LISSIA

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(2556)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1942-XX.
Dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità dei lavori di adattamento dei fabbricati confinanti con la Direzione generale delle poste e dei telegrafi di via del Seminario in Roma.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto l'art. 180 della legge postale e delle telecomunicazioni, approvata con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Considerato che la costruzione, l'ampliamento della rete telefonica nazionale in cavi, che costituisce una delle più notevoli realizzazioni del Regime, hanno ricevuto durante il periodo bellico un assai maggiore impulso a motivo degli accresciuti impellenti ed improrogabili bisogni nazionali, internazionali e segnatamente militari, direttamente connessi con lo stato di guerra e le nuove accessioni territoriali;

Riconosciuto che in conseguenza di ciò è sorta la imprescindibile ed immediata necessità di adeguare l'assetto della Direzione centrale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, cui sono affidati la costruzione e l'ampliamento e l'esercizio suddetti, all'accresciuta contingente attività, fornendo, fra l'altro, all'Azienda stessa i maggiori locali di cui ha bisogno per integrare quelli che attualmente occupa nel palazzo della Direzione generale delle poste e telegrafi in via del Seminario, ove non esiste più alcuna disponibilità;

Considerato che l'unica soluzione è quella di utilizzare e adattare alcune costruzioni attualmente adibite ad uso di civile abitazione, contigue al lato ovest del palazzo suddetto;

Ritenuto che i lavori per raggiungere tale scopo debbonsi eseguire senza dilazione, nell'interesse dell'importante pubblico servizio telefonico statale e che, a termini del citato art 180, l'opera riveste carattere di pubblica utilità;

Che, inoltre, la ordinaria procedura d'esproprio, che si rendesse necessaria in caso di mancati accordi coi proprietari dei fondi da attraversare, potrebbe dar luogo a ritardi inconciliabili con la sollecitudine con la quale dovranno essere messi a disposizione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, i locali in questione;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione PP. TT. in data 17 aprile 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

L'esecuzione delle opere di utilizzazione e di adattamento di alcune costruzioni finora adibite ad uso di civile abitazione, contigue al lato ovest del palazzo della Direzione generale PP. TT., in via del Seminario, è dichiarata di pubblica utilità.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1925, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori suddetti per conto del Ministero delle comunicazioni (Azienda di Stato per i servizi telefonici).

Roma, addì 14 giugno 1942-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

(2558)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1942-XX.
Disposizioni relative alla disciplina della produzione e distribuzione del cemento.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764, recante norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, concernente la disciplina della distribuzione e del consumo dei prodotti industriali in tempo di guerra;

Vista la legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, contenente disposizioni penali per la disciplina della produzione e degli approvvigionamenti e del consumo delle merci in tempo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 18 ottobre 1941-XIX, recante disposizioni per la disciplina della produzione e della distribuzione del cemento;

Ritenuta l'opportunità di ulteriori disposizioni in materia;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1942-XX, le Aziende produttrici di leganti idraulici debbono tenere il registro di carico e scarico, prescritto dal decreto Ministeriale 18 ottobre 1941-XIX, presso ogni singolo stabilimento di produzione.

Dalla stessa data le ditte, imprese ed enti, assegnatari di leganti idraulici, tenuti, a sensi del citato decreto Mi-

nisteriale 18 ottobre 1941-XIX, a munirsi del registro di carico e scarico, debbono tenere il registro stesso presso il cantiere della costruzione per la quale il cemento è stato assegnato.

Art. 2.

Per le violazioni alle disposizioni di cui al presente decreto si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 giugno 1942-XX

(2559) *Il Ministro*: RICCI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevute di titoli del Prestito redimibile 3,50 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 132.

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale 1° gennaio 1941 relativo al certificato di rendita Prestito redimibile 3,50 %, n. 495658, di annue L. 315, intestato a Catalanotto Anna di Giuseppe maritata Jodaro Francesco, domiciliata a Termini Imerese (Palermo)

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 14 marzo 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1137)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 168.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 293 — Data: 17 marzo 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Crisafulli Nunzio fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: nominativi 6 P. R. 5 % — Capitale L 1800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 461 — Data: 10 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Cottone Carmelo fu Antonino — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9752 — Data: 31 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bologna — Intestazione: Bonsignori Gustavo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 4700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 138 — Data: 5 agosto 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Farina Bernardo fu Vitale — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8361 — Data: 4 febbraio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Simeoni Francesco fu Temistocle — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33743 — Data: 31 ottobre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Castellani Maria fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7922 — Data: 4 luglio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Piccirella Giuseppe fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1900

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 54 — Data: 10 luglio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Villani Pietro fu Girolamo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3262 — Data: 19 giugno 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Apicella Ferdinando fu Michele — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6302 — Data: 29 novembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bologna — Intestazione: Manzini Massimo fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 36824 — Data: 4 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Micara Agostino fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1000

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della rilativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 8 giugno 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2431)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificati di rendita Cons. 3.50 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 158.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita Cons. 3,50 % n. 803218 di L. 906,50, intestato a Pinasco Armando Giulio di Gerolamo, minore domiciliato a Sesta Godano (Genova).

Essendo il certificato mancante del secondo mezzo foglio di compartimenti semestrali già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 21 aprile 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1727)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 24.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	731558	129,50	Grosjacques *Adelina* di Pietro Giuseppe, ved. di Vicquery Giovanni-Battista, dom. a Brusson (Aosta).	Grosjacques *Maria-Adelina* di Pietro Giuseppe, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (mista)	3863	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id	6731	35 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	128685	35 —	Negri Francesco fu Michele, minore *sotto la tutela di Rosina Angelo fu Pietro*, dom. a Trecate (*Lecce*) *anzi* (Novara).	Negri Francesco fu Michele, minore *sotto la patria potestà della madre Rosina Pierina di Carlo ved. Negri*, dom. a Trecate (Novara).
Id.	43359	119 —	*Giudo* Enrichetta fu Gio Batta, moglie di Galmozzi Fiorentino, dom. a Sampierdarena (Genova).	*Guido* Enrichetta fu Gio Batta, ecc., come contro.
Rend. 5 %	121855	250 —	Vitale Maria fu Tommaso, ved. di Rago *Carlo*, dom. a Salerno.	Vitale Maria fu Tommaso, ved. di Rago *Raffaele-Carlo*, dom. a Salerno.
P. R. 3,50 %	304704	14 —	De Salvo Luigi fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Alessandro *Maria*, ved. di De Salvo Francesco, dom. a Bordonaro (Messina). L'usufrutto vitalizio spetta ad Alessandro *Maria* di Giuseppe, ved. di De Salvo Francesco, dom. a Bordonaro (Messina).	De Salvo Luigi fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Alessandro *Letteria*, ved. di De Salvo Francesco, dom. a Bordonaro (Messina). L'usufrutto vitalizio spetta ad Alessandro *Letteria* di Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	304700	49 —	De Salvo Luigi fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Alessandro *Maria*, ved. di De Salvo, dom. a Bordonaro (Messina).	De Salvo Luigi fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Alessandro *Letteria*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	168340	35 —	*Bruvera* Lucia fu *Giovanni*, nubile, dom. a Roma.	*Bruera* Lucia fu *Giovanni Battista*, nubile, dom. a Roma.
Id.	308563	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	322919	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	378548	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	255004	35 —	*Bruvera* Lucia fu *Giovanni*, nubile, dom. a Genova.	*Bruera* Lucia fu *Giovanni Battista*, nubile, dom. a Genova.
Id.	282165	35 —	*Bruvera* Lucia di Giovanni Battista, nubile, dom. a Genova.	*Bruera* Lucia di Giovanni Battista, nubile, dom. a Genova.
Id.	400378	350 —	*Bruvera* Lucia fu Giovanni Battista, nubile, dom. a Roma.	*Bruera* Lucia fu Giovanni Battista, nubile, dom. a Roma.
Id.	430492	70 —	*Bruvera* Lucia fu Giovanni Battista, nubile, dom. a Pinerolo.	*Bruera* Lucia fu Giovanni Battista, nubile, dom. a Pinerolo.
P. R. 3,50 %	447284	346,50	Felici Tito fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Preziuso *Maria*, dom. a Vico del Gargano (Foggia).	Felici Tito fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Preziuso *Anna Maria*, dom. a Vico del Gargano (Foggia).
Cons. 3,50 %	32025	98 —	Ricciollo Cesare di Gaetano, dom. in Torino. L'usufrutto vitalizio spetta a Crotti Derossi di Costigliole *Alberto* fu Alfonso, dom. a Torino.	Come contro. L'usufrutto vitalizio spetta a Crotti Derossi di Costigliole *Pietro Alberto* fu Alfonso, dom. a Torino.
Rend. 5 %	119262	50 —	Angelelli Maria Luisa di Teofilo, *nubile*, dom. a Roma.	Angelelli Maria Luisa di Teofilo, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Roma.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5 %	79283	900 —	Autino *Giovanni* fu Francesco, dom. a Torino.	Autino *Giovanni Battista* fu Francesco, dom. a Torino.
Cons. 3,50 %	801399	315 —	Cerrutti Maria fu Baldassare, moglie di Beltrame Ettore, dom. a Breno (Brescia), con usufrutto vitalizio a favore di Cerruti *Luigia* fu Giuseppe, nubile, dom. a Montechiaro d'Asti (Alessandria).	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Cerruti *Maria Luigia* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Rend. 5 %	148538	2500 —	Fiodo Paola, *Annamaria* e Luigi di *Luigi* e di Rubinacci Pia fu Marcellino, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri da Rubinacci Pia fu Marcellino, con annotazione di usufrutto vitalizio a favore di Rubinacci Pia fu Marcellino, moglie di Fiodo *Luigi*.	Fiodo Paola, *Marianna* e Luigi di *Mario* e di Rubinacci Pia fu Marcellino, ecc., come contro, con annotazione di usufrutto vitalizio a favore di Rubinacci Pia fu Marcellino, moglie di Fiodo *Mario*.
Cons. 3,50 %	742972	350 —	Cella *Giuseppina* di Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Molni di Rezzoaglio, frazione del comune di S. Stefano d'Aveto (Genova).	Cella *Emilia-Giuseppina* di Giovanni Battista, ecc., come contro.
Id.	832381	700 —	Cella *Giuseppina* di Giovanni-Battista, nubile, dom. a Molini di Rezzoaglio (Genova).	Cella *Emilia-Giuseppina* di Giovanni Battista, ecc., come contro.
Id.	329473	35 —	Ginocchio *Amalia* fu Enrico, moglie di Cademartori Luigi, dom. a Borzonasca (Genova), vincolata.	Ginocchio *Angela-Amalia-Beatrice* fu Enrico, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	118860	213,50	Pozzi Giuseppe e Caterina fu Giacomo, quest'ultima *nubile*, presunti assenti, rappresentati dal curatore Pozzi Alessandro fu Giovanni, dom. a Castello sopra Lecco (Como).	Pozzi Giuseppe e Caterina fu Giacomo, quest'ultima *moglie di Pomi Carlo*, presunti assenti, ecc., come contro.
Id.	192228	3668 —	Casa di ricovero, fondazione Fenzi di Conegliano (Treviso), amministrata dalla locale Congregazione di carità, vincolata d'usufrutto a favore di Canè *Amalia* fu Antonio, dom. a Conegliano (Treviso)	Come contro, vincolata d'usufrutto a favore di Canè *Chiara-Amalia* o *Amalia*, fu Antonio, dom. a Conegliano (Treviso).
Rend. 5 %	191124	110 —	Casa di ricovero Fenzi di Conegliano (Treviso), con usufrutto vitalizio a favore di Canè *Amalia* fu Antonio, nubile, dom. a Conegliano.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Canè *Chiara Amalia*, o *Amalia*, fu Antonio, nubile, dom. a Conegliano.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 16 maggio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2056)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco n. 25.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	302454	140 —	Caggiano *Rosaria* fu Marciano moglie di Caputo Giovannantonio fu Michelangelo, domiciliata in Taurasi (Avellino), vincolato per dote.	Caggiano o *Cagiano Maria Rosangela* fu Marciano, ecc., come contro.
Id.	183746	560 —	Novelli Gaetana fu *Antonio*, moglie di Rossi Michele fu Tommaso, dom. in Pugliano di Teano, vincolato come dote della titolare.	Novelli Gaetana fu *Antimo* moglie, ecc., come contro.
Id.	493616	35 —	Gaggini *Iris* di *Sirio*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a La Spezia.	Gaggini *Irise* o *Iris* di *Silvio*, minore, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	675533	136,50	Fiandaca Carmela di Ignazio, moglie di Costanzo *Mario* di Nunzio, dom. in Caltanissetta.	Fiandaca Carmela di Ignazio moglie di Costanzo *Mariano* di Nunzio, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	271055	570,50	Alberti Carlo fu Salvatore, dom. a Mormanno (Cosenza).	Alberi Carlo fu Salvatore, *minore sotto la tutela di Maradei Carmine*, dom. a Mormanno (Cosenza).
Cons. 3,50% (1906)	829197	444,50	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50% (1934)	321262	525 —	*Gatti Rosa* fu Francesco, moglie legalmente separata di Casoli Giuseppe, ipotecata.	*Gatta Maria Rosa* fu Francesco, ecc., come contro.
Id.	497336	479,50	Martiri Nicoletta di Adolfo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Firenze, con usufrutto a Rosselli Del Turco *Alfonso* fu Luca, dom. a Firenze.	Martiri Nicoletta di Adolfo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Firenze, con usufrutto a Rosselli Del Turco *Chiarissimo-Alfonso* fu Luca, dom. a Firenze.
Id.	497337	721 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50% (1906)	753625	178,50	Genocchi Margherita fu Bartolomeo, moglie di Della Cella *Gustavo*, dom. a Piacenza.	Genocchi Margherita fu Bartolomeo moglie di Della Cella *Pio Francesco Gustavo*, dom. a Piacenza.
P. R. 3,50%	116326	42 —	Castelnovo *Silvia* fu Alessandro, minore sotto la patria potestà della madre Pozzi Antonietta di Gustavo ved. Castelnovo, dom. a Gallarate (Milano).	Castelnovo *Silvio* fu Alessandro, minore, ecc., come contro.
Id.	116322	42 —	*Castelnuvo* Luigi fu Alessandro, minore sotto la patria potestà della madre Pozzi Antonietta di Gustavo ved. *Castelnuovo*, dom. a Gallarate, Milano.	*Castelnovo* Luigi fu Alessandro, minore sotto la patria potestà della madre Pozzi Antonietta di Gustavo ved *Castelnovo*, ecc., come contro.
P. N. 5 %	36573	1100 —	Lepore Elisa, Maria Emanuela di Orazio e Lepore Rosa, Anna e Domenico di Silvio, coeredi indivisi di Lepore Gaetano fu Domenico, dom. a Campobasso, con usufrutto vitalizio a Falciola Angiolina fu Paolo ved. Lepore.	Lepore Elisa, Maria Emanuela di Orazio e Lepore Rosa, Anna e Domenico, *questi due ultimi minori sotto la patria potestà del padre Silvio*, coeredi, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	278554	199,50	Corcelli Giuseppe fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Formillo *Gaetana* fu Raffaele, dom. a Foggia.	Corcelli Giuseppe fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Formillo *Carolina* fu Raffaele, dom. a Foggia.
Id.	353192	73,50	Morra Carmela di *Aniello*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Monte Leone di Puglia (Avellino).	Morra Carmela di *Agnello*, minore, ecc., come contro.
B. T. (1940) Serie IV	294	Capitale 5000 —	Sicuro Antonio fu *Leonardo*, minore sotto la tutela di Carretti Giovanni fu Cesare.	Sicuro Antonio fu *Salvatore detto Leonardo*, minore, ecc., come contro.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rendita 5 % (1935)	11523	475 —	Brochiero Caterina fu Giovanni moglie di Garneri *Egidio*, dom. a Brandizzo (Torino), vincolata come dote della titolare.	Brochiero Caterina fu Giovanni moglie di Garneri *Giovanni Egidio*, ecc., come contro.
Id.	16590	100 —	Bossa Chiaffreda fu Battista moglie di Picca *Filippo*, dom. a Paesana (Cuneo).	Bossa Chiaffreda fu Battista moglie di Picca-*Cesa Filippo*, dom. a Paesana (Cuneo).
Id.	16591	200 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	16592	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50%	489425	35 —	Bonfiglio *Luigia* di Giovanni, moglie di Ciari Romolo, dom. a Casazza Ligure (Genova).	Bonfiglio *Maria Luigia* di Giovanni, ecc., come contro.
P. N. 5 %	34308	225 —	Salamini Luigia e *Sara* fu Noè, minori sotto la patria potestà della madre Gonizzi Angela di Giuseppe ved. Salamini, dom. a Milano.	Salamini Luigia e *Zara* fu Noè, ecc., come contro.
Id.	36353	200 —	Palumbo Emiliana, Antonio, Vincenzo, Mario e Giuseppe fu Giustino, minori sotto la patria potestà della madre *Tòstini* Ida fu *Mario* ved. Palumbo Giustino, dom. a Napoli, in parti eguali	Palumbo Emiliana, Antonio, Vincenzo, Mario e Giuseppe fu Giustino, minori sotto la patria potestà della madre *Testini* Ida fu *Marco*, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	488824	525 —	Lupi *Eris* Pierina fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Fabbri Augusta di Fortunato ved. Lupi, dom. a Teglia di Rivarolo (Genova).	Lupi *Erise* Pierina fu Domenico, ecc., come contro.
P. R. 5 %	8535	250 —	Galbani Arcangela fu *Giacinto Celso*, minore sotto la tutela di Galbani Lucia fu Angelo in Bossi, dom. a Novara.	Galbani Arcangela fu *Celso Giorgio*, minore, ecc., come contro.
B. T. (1950) Serie VI	254	Capitale 2000 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 %	187675	1800 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 25 maggio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2199)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di pagamento di rate di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 151.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 8910 serie 2ª di L. 900, rilasciata il 10 marzo 1937 dall'Esattoria di Cercola, per versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ferrante Rosa di Gaetano secondo l'art. 66 del ruolo terreni del comune di Cercola, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Ferrante Rosa di Gaetano.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Napoli, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 21 aprile 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 152.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di serie 2ª n. 155161 di L. 200, rilasciata il 30 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Campi Bisenzio, pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Scuffi Pietro fu Alessandro secondo l'art. 311 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Scuffi Pietro fu Alessandro per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Firenze, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita per la consegna, a favore di chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 21 aprile 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 153.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 540652, serie 5ª di L. 133, rilasciata il 18 ottobre 1937 dall'Esattoria di Pieve di Cadore, per versamento della 5ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui

al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Da Vià Lino di Gio Batta secondo l'art. 39 terreni e 69 fabbricati del comune di Pieve Cadore, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Da Vià Lino di Gio Batta.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Belluno, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrità, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito

Roma, addì 21 aprile 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 154.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze numero 757120 serie 2ª di L. 100, n. 163334 serie 5ª di L. 200, numero 163483 serie 5ª di L. 100, n. 163571 serie 5ª di L. 100, n. 164026 serie 5ª di L. 100, rilasciate rispettivamente il 23 aprile, 26 agosto, 7 settembre, 11 ottobre e 16 dicembre 1937 dall'Esattoria di Giarre (Catania), per il versamento della 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Nicolosi Coco Mario ed Alfio fu Salvatore, secondo l'art. 428 del ruolo terreni del comune di Giarre, con delega per il ritiro dei titoli definitivi a Nicolosi Coco Alfio fu Salvatore.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Catania, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 21 aprile 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 155.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 177956 serie 7ª di L. 150, rilasciata il 22 aprile 1941 dall'Esattoria di Caprarica di Lecce, per versamento della 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Capone Carmela fu Giuseppe in Scippa secondo l'art. 1 del ruolo terreni del comune di Caprarica di Lecce, con delega per il ritiro dei titoli a Scippa Benedetto.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Lecce, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 21 aprile 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 156.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze di serie 3ª n. 510989 di L. 366,60, n. 511019 di L. 183,35, e n. 511023 di L. 183,35, rilasciate rispettivamente il 15 aprile, 30 giugno e 14 agosto 1941 dall'Esattoria comunale di Cirò, pel pagamento della prima e seconda rata (la prima), terza rata (la seconda), e quarta rata (la terza) della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Pugliese Emilio fu Ruggero secondo l'art. 21 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Pugliese Emilio fu Ruggero per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Catanzaro, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 21 aprile 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 157.

E' stata denunziata la parziale distruzione della quietanza di serie 3ª n. 817353 di L. 352, rilasciata il 23 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Trani pel pagamento della 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Pappolla Vincenzo fu Emanuele, secondo l'art. 1292 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Pappolla Vincenzo fu Emanuele per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bari, l'attestazione che terrà le veci della quietanza in questione, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 21 aprile 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1729)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorsi a 283 posti di tenente medico, a 19 posti di tenente chimico farmacista ed a 22 posti di tenente veterinario

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito;

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione del predetto testo unico;

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visti i Regi decreti-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estendono a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, o in servizio non isolato all'estero, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi di nomina ad impieghi statali;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, concernente i provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, capo del Governo, del 16 giugno 1932-X contenente le norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 gennaio 1942-XX, n. 93, con la quale il Ministro per la guerra, per la durata della guerra, è autorizzato a limitare alla sola valutazione dei titoli i concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo, che dovrebbero effettuarsi per titoli ed esami;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 1941-XIX, n. 6393-1-3-1 per l'ammissione dei cittadini albanesi ai pubblici concorsi nello Stato italiano;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, del 19 ottobre 1940-XVIII, col quale vengono autorizzati, fra l'altro, per l'anno 1941 concorsi a 283 posti di tenente medico in servizio permanente effettivo, a 19 posti di tenente chimico-farmacista in servizio permanente effettivo, a 22 posti di tenente veterinario in servizio permanente effettivo;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli per l'assunzione nei ruoli del servizio permanente del Regio esercito:

a) di 283 tenenti medici;
b) di 19 tenenti chimici-farmacisti;
c) di 22 tenenti veterinari.

Art. 2.

A tali concorsi potranno partecipare gli ufficiali in servizio permanente, di complemento, i sottufficiali e militari di truppa in servizio o in congedo, di qualsiasi arma, corpo o servizio nonchè gli altri cittadini italiani e albanesi, i quali siano in possesso del titolo di studio specificato dal successivo art. 3, n. 9 e che, alla data del presente decreto, non abbiano superato il 32° anno di età.

Art. 3.

Norme cui dovranno attenersi i concorrenti.

I concorrenti dovranno far domanda in carta da bollo da L. 6 indirizzata al Ministero della guerra (Direzione generale stato e avanzamento ufficiali - Divisione 2ª ufficiali in servizio permanente - Sez. 2ª) con l'obbligo di presentarla, non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Comando del distretto cui sono effettivi, o nella cui circoscrizione risiedono, oppure, se in servizio militare, al Comando del corpo od ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero hanno l'obbligo di presentare la domanda nel termine suddetto alla competente autorità diplomatica o consolare.

I concorrenti che si trovino in territori sprovvisti di valori bollati nazionali o albanesi, potranno redigere la domanda in carta semplice ma dovranno far pervenire al Ministero la somma di L. 6.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) elencare i documenti e titoli allegati;

b) indicare il loro preciso recapito, quello della propria famiglia e il Distretto cui sono in forza (delle successive eventuali variazioni dovranno dare tempestiva partecipazione all'ente cui è stata presentata la domanda, e al Ministero della guerra);

c) dichiarare il loro stato civile (celibe, ammogliato, vedovo).

A corredo della domanda, i concorrenti dovranno produrre i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

2) certificato di cittadinanza italiana o albanese di data non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto;

3) certificato rilasciato nell'anno XX E. F. dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento (o da chi ne faccia le veci) ovvero da gerarchie fasciste locali con il visto del segretario federale (o di chi ne faccia le veci) attestante l'appartenenza nonchè la data di iscrizione del concorrente ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o alla G.I.L.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini italiani o albanesi residenti all'estero, il certificato di iscrizione al P.N.F. deve essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero;

4) certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto. Per i cittadini italiani nati all'estero detto certificato dovrà essere rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura del Re Imperatore in Roma.

Per gli albanesi deve essere rilasciato direttamente dal Ministero della giustizia e legalizzato dalla Regia Luogotenenza generale;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, di data non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto. Per i cittadini albanesi il certificato deve essere rilasciato dalla Questura del circondario e legalizzato dalla Direzione centrale di polizia e dalla Regia Luogotenenza generale;

6) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

7) i coniugati debbono produrre una dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno coniugati con straniera e, nell'affermativa, la data del matrimonio.

La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto-legge ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto-legge stesso;

8) fotografia recente, firmata dal concorrente e autenticata da un Regio notaio o dal podestà.

Per gli albanesi detta firma deve essere autenticata dal notaio.

Se il concorrente è in servizio militare, l'autenticazione può essere effettuata dal comandante del Corpo o Ente dal quale egli dipende; se trovasi all'estero, dall'autorità diplomatica o consolare; in tali casi la data di autenticazione deve corrispondere a quella di presentazione della fotografia stessa;

9) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo (per gli aspiranti alla nomina a tenente medico).

diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista (per gli aspiranti alla nomina a tenente chimico farmacista);

diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario (per gli aspiranti alla nomina a tenente veterinario).

Il concorrente qualora non si trovi in possesso del diploma originale di abilitazione, può produrre, in sua vece, un certificato della competente università, in carta da bollo da L. 4 attestante la conseguita abilitazione;

10) certificato della segreteria della competente università dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari, nonchè il voto finale conseguito nell'esame di laurea.

11) certificato della segreteria della competente università dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami di abilitazione (tale certificato può essere omesso solo nel caso in cui le votazioni anzidette risultino dal certificato di cui all'ultimo comma del predetto n. 9).

Per gli aspiranti alla nomina a tenente chimico farmacista, il certificato di cui al n. 10 deve contenere le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari della facoltà di chimica e farmacia, o della facoltà di chimica e della facoltà o scuola di chimica e farmacia, nonchè le votazioni finali conseguite negli esami di laurea o di diploma. Il certificato di cui al n. 11 deve contenere le votazioni riportate negli esami di abilitazione sia per la professione di chimico che per quella di farmacista;

12) tutti quegli altri titoli che il concorrente credesse di produrre.

Gli ufficiali in servizio permanente del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e della M.V.S.N. sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 7 e 8.

Tutti i documenti debbono essere redatti sulla prescritta carta da bollo ed essere legalizzati o vidimati dalle competenti autorità.

Per i cittadini albanesi valgono le disposizioni sul bollo prescritte dai vigenti regolamenti finanziari dello Stato albanese e i documenti di cui ai numeri 1, 2, 6 e 8 e le copie notarili dei titoli di studio debbono essere legalizzati dal presidente del Tribunale della circoscrizione, dal Ministero della giustizia e dalla Regia Luogotenenza generale.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato. L'eventuale riferimento a documenti presentati presso l'Amministrazione della guerra, deve riguardare i documenti rilasciati entro i termini prescritti dal presente bando.

I documenti possono essere prodotti anche separatamente dalla domanda, ma non oltre il termine di 90 giorni e dovranno essere presentati alle stesse autorità di cui al 1° e 2° comma del presente articolo.

I candidati che trovansi fuori del territorio metropolitano possono far pervenire al Ministero i documenti richiesti entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, fermo restando l'obbligo di presentare la domanda non oltre i 90 giorni dalla data suddetta.

L'invio dei documenti stessi potrà essere effettuato direttamente dalle rispettive famiglie o da altra persona di fiducia che i concorrenti dovranno indicare nella domanda.

Art. 4.

Norme cui dovranno attenersi le autorità militari.

Le autorità indicate nell'art. 3, con apposita dichiarazione da scriversi in calce ad ogni domanda, dovranno far risultare esplicitamente la data sotto la quale vengono presentati la domanda stessa e i documenti, tenendo presente che nessun documento può essere accettato dopo i termini prescritti.

Le autorità riceventi trasmetteranno al più presto, direttamente al Ministero della guerra (Direzione generale stato e avanzamento ufficiali - Div. 2° uff. servizio permanente - Sezione 2ª), le domande con gli annessi documenti, a mano a mano che vengono presentate.

Insieme con le domande le autorità predette faranno pervenire al Ministero della guerra:

a) libretto o cartella personale aggiornati con le note caratteristiche e con i rapporti informativi, se il concorrente sia ufficiale o sottufficiale dell'esercito o delle altre forze armate;

b) copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare;

c) rapporto informativo particolareggiato riguardante il servizio prestato, se il concorrente sia ufficiale o sottufficiale dell'esercito o delle altre forze armate, in servizio;

d) le informazioni dell'Arma dei carabinieri Reali sulla condotta morale, civile e politica del concorrente e della sua famiglia, e, se il concorrente è ammogliato, anche informazioni dettagliate sulle condizioni sociali e di moralità della moglie e della di lei famiglia. Nelle informazioni dovrà farsi risultare se il concorrente appartiene alla razza ariana per parte di entrambi i genitori e se la moglie è italiana, o albanese, per i concorrenti albanesi;

e) richiesta di certificato generale modello 44 (già mod. 42) di cui alla circolare 228 del Giornale militare 1914;

f) una dichiarazione di visita medico-collegiale, dalla quale risulti in modo esplicito se il concorrente sia idoneo, o non, al servizio militare incondizionato nel territorio del Regno e delle Colonie. Tale visita sarà effettuata presso un ospedale militare in sede di comando di Corpo d'armata da una commissione composta del rispettivo direttore di sanità (presidente), del direttore dell'ospedale e di un altro ufficiale medico superiore (membri).

Limite minimo di statura m. 1,65.

Per i concorrenti che trovansi fuori del territorio metropolitano la visita può essere effettuata presso Commissioni costituite da un ufficiale medico superiore (presidente) e da due ufficiali medici, possibilmente superiori (membri), da nominarsi dal Comando militare più elevato del territorio in cui i concorrenti stessi si trovano.

Per i concorrenti che trovansi all'estero, le Regie autorità diplomatiche o consolari delegheranno, per la visita, due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

Per i concorrenti che trovansi all'estero e non siano in servizio militare, le autorità diplomatiche o consolari trasmetteranno immediatamente al Ministero della guerra (Direzione generale stato e avanzamento ufficiali - Divisione 2ª ufficiali servizio permanente - Sezione 2ª) la domanda presentata nel termine prescritto e i documenti eventualmente annessi, nonchè la dichiarazione di visita medico-collegiale di cui alla presente lettera f) e interesseranno le competenti autorità perchè provvedano alla diretta trasmissione al Ministero della guerra (Direzione generale stato e avanzamento ufficiali - Divisione 2ª ufficiali servizio permanente - Sez. 2ª) dei documenti di cui alle precedenti lettere a), b), d), e).

Le autorità diplomatiche o consolari, trasmetteranno, insieme con la domanda, informazioni sulla condotta, moralità, condizioni sociali del concorrente e della famiglia riferentisi al periodo trascorso all'estero dal concorrente medesimo.

Le autorità cui siano notificati cambiamenti di recapito dei concorrenti, a senso del precedente art. 3, ne daranno sollecita comunicazione al Ministero della guerra (Direzione generale stato e avanzamento ufficiali - Divisione 2ª ufficiali servizio permanente - Sezione 2ª).

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice.

Per la formazione della graduatoria degli idonei, la Commissione valuterà i seguenti titoli:

a) titoli di studio e professionali;

b) servizio militare, distinzioni e benemerenze di guerra;

c) servizio professionale civile;

d) altri eventuali titoli.

La Commissione disporrà di 100 punti, complessivi, così ripartiti: 40 punti per i titoli di studio e professionali; 35 per il servizio militare, distinzioni e benemerenze di guerra; 15 per il servizio professionale civile; e 10 per altri eventuali titoli. Il concorrente che non riporti almeno 24/100 sarà dichiarato non idoneo.

Art. 6.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 7.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul Giornale militare ufficiale.

Saranno dichiarati vincitori i concorrenti idonei compresi nel numero dei posti messi a concorso.

I vincitori saranno nominati tenenti in servizio permanente nel ruolo del servizio per il quale hanno concorso, con l'anzianità assoluta che sarà determinata dal decreto di nomina.

Dopo la nomina i tenenti medici ed i tenenti chimici-farmacisti frequenteranno un corso presso la Scuola di applicazione di sanità militare; i tenenti veterinari frequenteranno un corso presso la Scuola di applicazione di cavalleria e, successivamente, sosterranno un periodo di esperimento teorico-pratico presso un centro rifornimento quadrupedi.

I tenenti veterinari provenienti dagli ufficiali veterinari di complemento sono dispensati dal frequentare il corso presso la Scuola di applicazione.

Art. 8.

Per i tenenti medici e chimici-farmacisti l'anzianità relativa sarà stabilita in base alla media aritmetica tra la classifica ottenuta nel concorso e quella riportata al termine del corso di applicazione.

L'anzianità relativa nel grado di tenente veterinario sarà stabilita in base alla classifica ottenuta nel concorso.

Art. 9.

Ai tenenti nominati in base ai presenti concorsi è fatto divieto, per un periodo di sei anni dalla nomina di chiedere di cessare dal servizio permanente.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 maggio 1942-XX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
Il Sottosegretario di Stato per la guerra
SCUERO

N. B. — *Si avverte che la domanda ed i documenti debbono essere redatti sulla carta da bollo prescritta dal R. decreto-legge* 11 *maggio* 1942-XX, *n.* 501.

(2561)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.